GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — GIOVEDI 6 OTTOBRE — NUM. 235

Si è pubblicato il **Calendario generale del Regno pel 1887**, il quale consta di pagine XLIV-1052, compreso l'indice generale, fatto anche quest'anno per ordine alfabetico rigoroso non solo per casati, ma anche pei nomi di tutti i funzionari compresi nel volume.

Il Calendario è fregiato del ritratto di S. M. il Re, eseguito appositamente da distinto artista in bulino su rame; e contiene la nuova composizione degli uffici del Ministero dell'Interno al 1° settembre 1887.

(Indirizzare richieste e vaglia di lire dieci, prezzo di ogni copia, alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma.)

Sono in vendita, al prezzo di **lire otto** per annata, i volumi completi della *Raccolta delle Leggi e Decreti* estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* del 1883, 1884, 1885 e 1886 coi relativi indici analitici.

Gli abbonamenti alla raccolta dell'anno in corso si seguitano a ricevere allo stesso prezzo.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4963** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 25 giugno 1882, n. 869 (Serie 3ª) sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto la legge 4 luglio 1886, n. 3962 (Serie 3ª) concernente l'esecuzione delle opere di bonificazione classificate in 1ª categoria da concedersi ai consorzi;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, per l'esecuzione delle citate leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO.

G. SARACCO.

A. MAGLIANI.

B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1882, n. 869, e 4 luglio 1886, n. 3962, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.*

TITOLO I.

BONIFICAZIONI DI PRIMA CATEGORIA.

CAPO I.

Bonifiche fatte dallo Stato.

Articolo 1.

Quando avvenga che due o più bonifiche classificate in 1ª categoria, non potendo essere eseguite contemporaneamente, si contestino la preminenza, il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio ed udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello di agricoltura, determinerà l'ordine in cui dovranno essere eseguite le bonificazioni comprese negli elenchi di classificazione.

Articolo 2.

Alla gestione amministrativa ed economica delle bonificazioni di 1ª categoria ed alla loro esecuzione sono applicabili, oltre le disposizioni del titolo VI della legge 20 marzo 1865, num. 2248, alleg. *F*, quelle del regolamento approvato col Regio decreto 19 dicembre 1875, n. 2854, e tutte le altre norme regolamentari in vigore per le opere pubbliche che si eseguiscono a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.

Articolo 3.

Per ogni bonifica dovrà redigersi un progetto di massima, il quale contempli tutto il complesso dei lavori necessari.

Tale progetto sarà compilato come al qui unito alleg. *A*.

Comprenderà, se occorre, le strade da costruirsi per mettere in comunicazione il territorio bonificato coi prossimi centri abitati.

Se il territorio da bonificare è già sufficientemente fornito d'acqua potabile il progetto dovrà darne la dimostrazione; se non è sufficientemente fornito, il progetto dovrà suggerire i mezzi per provvedernelo.

Saranno allegati al progetto di massima i seguenti documenti:

a) la dimostrazione dei miglioramenti igienici ed agrari che si attendono dalla bonificazione;

b) il riparto presuntivo della spesa in ragione di tempo e per periodi normali;

c) un piano grafico in cui sia delimitato tanto il territorio compreso nel perimetro della bonificazione, quanto quello che si presume dover esserne indirettamente avvantaggiato;

d) un elenco delle proprietà direttamente o indirettamente interessate alla bonificazione, ripartite per provincie e per comuni e distinte in ragione del loro interesse diretto o indiretto; in questo elenco saranno registrati per ordine alfabetico i cognomi e nomi dei proprietari e saranno indicati, per ciascuna proprietà, i numeri censuari e dove questi manchino, i confini o qualsiasi altro dato sufficiente per una sicura identificazione, non che la superficie dei terreni e l'estimo o la rendita imponibile dei terreni o dei fabbricati; però quando nel perimetro della bonifica si comprende un intero comune, od un intero consorzio di scolo, o di bonifica, o di difesa già legalmente costituito, potrà bastare l'indicazione del comune o del consorzio; salvo poi di redigere in seguito il detto elenco pel riparto delle spese, e per altro;

e) la proposta della proporzione nella quale si dovrà ripartire fra la categoria dei proprietari direttamente interessati, e quella degli interessati indirettamente; la quota delle spese di bonificazione posta a loro carico;

f) la proposta di classifica delle strade quando ne sia il caso. Se sono più d'uno i comuni, o rispettivamente più d'una le provincie, in cui sono situate le proprietà interessate, sarà inoltre allegata;

g) la proposta di riparto delle quote comunali e provinciali di contributo nelle spese della bonificazione

Il progetto di massima sarà comunicato ai consigli sanitari delle provincie, nelle quali sono situate le proprietà direttamente o indirettamente interessate, onde propongano le cautele da usarsi per riguardo alla pubblica igiene.

Corredato di tali proposte il progetto sarà sottoposto alla ministeriale approvazione.

I progetti di esecuzione, da redigere man mano che occorre di eseguire lavori, seguendo il progetto di massima, saranno redatti come all'unito alleg. B.

Articolo. 4.

Tosto che il progetto di massima sia stato approvato, una copia di esso sarà depositata presso la Prefettura insieme coi documenti indicati nell'articolo precedente alle lettere *a, b, c, d, e, f, g*.

Sarà inoltre depositato presso gli uffici municipali di tutti i comuni nei quali si trovano le proprietà, direttamente o indirettamente interessate, un estratto dell'elenco segnato *d* contenente quella parte di esso che concerne le proprietà situate in ciascun comune.

Un avviso inserito nel Bollettino degli annunzi legali della Prefettura, e affisso per quindici giorni all'albo di tutti i comuni anzidetti, darà notizia degli avvenuti depositi e annunzierà che, durante un mese a partire dalle dette affissioni ed inserzione, i proprietari interessati potranno esaminare gli atti depositati ed opporsi, sia alla inclusione delle loro proprietà fra quelle da assoggettarsi a contribuzione come direttamente o indirettamente interessate, sia al riparto delle spese fra le une e le altre, sia alla proposta di classificazione delle strade, presentando le loro opposizioni alla Prefettura della propria provincia o all'ufficio municipale del proprio comune

L'avviso anzidetto dovrà inoltre essere comunicato per cura del Prefetto mediante notificazione a domicilio, ai proprietari direttamente o indirettamente interessati se non eccedono il numero di trenta e in tal caso il termine di un mese per l'esame degli atti depositati, decorrerà per ciascuno di essi dal giorno della notificazione; se eccedono il numero di trenta, sarà indicato nell'avviso medesimo che, a cagione di tale eccedenza, la comunicazione ha luogo solamente mediante la inserzione e le affissioni sopramenzionate.

Se il territorio direttamente o indirettamente interessato si estende a più provincie, il deposito degli atti suindicati e la inserzione dell'avviso sul Bollettino degli annunzi legali, dovranno aver luogo presso tutte le rispettive Prefetture.

Gli uffici municipali, tosto che sia trascorso il termine sopraindicato, dovranno trasmettere alla rispettiva Prefettura le opposizioni ad essi pervenute.

Articolo 5.

Nel tempo medesimo che hanno luogo il deposito e le pubblicazioni sopramentovate, se sono più di uno i comuni, e rispettivamente se sono più di una le provincie in cui si trovano le proprietà interessate alla bonificazione, il Ministero dei Lavori Pubblici comunicherà loro la proposta indicata nell'articolo 3, lettera *g*, del presente Regolamento, con la fissazione di un congruo termine entro il quale i rispettivi Consigli comunali e provinciali dovranno deliberare le loro osservazioni sulla proposta medesima

Articolo 6.

Il prefetto della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior estensione di essi, raccoglierà le opposizioni e le osservazioni indicate nei due articoli precedenti, e quelle altresì che potrebbero proporsi relativamente alle strade, e le trasmetterà al Ministero dei Lavori Pubblici, accompagnandole col parere dell'ufficio del Genio civile e col proprio.

Sulle opposizioni ed osservazioni riguardanti l'elenco delle proprietà ed il riparto delle spese sarà provveduto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il Ministro dei Lavori Pubblici con uno o più decreti approverà l'elenco delle proprietà soggette a contribuzione, distinte secondo che sono interessate direttamente o indirettamente nella bonificazione, determinerà la proporzione in cui dovrà essere ripartito il concorso nella spesa fra le due categorie e stabilirà il riparto delle quote di contributo provinciale e comunale menzionate nel precedente articolo.

Le opposizioni riguardanti la classificazione delle strade dovranno essere alligate al relativo procedimento di cui nel titolo II della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Articolo 7.

Prima che i lavori di bonificazione abbiano principio, una Commissione composta di un perito eletto dal Consiglio provinciale di quella provincia nella quale trovansi i terreni direttamente o indirettamente interessati nella bonifica, e di due periti, nominati uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze, l'altro dalla Corte d'appello, aventi giurisdizione nella provincia, procederà all'accertamento del valore e del reddito dei detti terreni.

Questo accertamento sarà eseguito in modo sommario sulla base di altre stime precedenti o di recenti contratti di compra vendita o di affitto riguardanti gli stessi terreni da bonificare od altri terreni situati in condizioni analoghe, ovvero, in mancanza di simili stime e contratti, sulla base di criteri generali desunti dai prezzi correnti e dal reddito più comune delle varie specie di terreni.

Ciascun proprietario potrà farsi rappresentare nella Commissione da un perito da lui nominato e retribuito, purchè notifichi alla Prefettura, prima che la Commissione abbia iniziati i lavori, la persona da esso scelta.

Anche il perito del proprietario farà parte della Commissione con diritto di voto; le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Non ottenendosi maggioranza gli atti saranno rimessi al Ministero dei Lavori Pubblici per quei provvedimenti che troverà del caso, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Articolo 8.

Compiuta la bonificazione si ripeteranno le stime seguendo le norme dettate dall'art 7 e se ne dedurrà la plusvalenza, ossia l'estimo di bonifica, per ripartire in proporzione di essa ed esigere il parziale rimborso di cui all'art. 11 della legge.

Articolo 9.

Emanato il decreto che approva l'elenco delle proprietà soggette a contribuzione e determina le proporzioni del concorso nella spesa per ciascuna categoria di esse proprietà, un avviso pubblicato e comunicato a cura del prefetto nei luoghi e modi indicati nell'art 4 convocherà tutti i proprietari interessati in assemblea generale, nel luogo che, secondo le circostanze, sarà ravvisato più acconcio e ad intervallo non minore di quindici giorni dalle seguite pubblicazioni e comunicazioni, per eleggere una Commissione incaricata di compilare lo statuto consorziale, o di rivederlo e modificarlo, se occorre, quando si tratti di consorzio già esistente.

Articolo 10.

Le deliberazioni dell'assemblea convocata nei modi sopraindicati saranno valide se vi sarà intervenuta o legalmente rappresentata la maggioranza dei proprietari dei terreni direttamente interessati nella bonifica, purchè rappresentino più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi, e se vi sarà pure intervenuta o legalmente rappresentata, la maggioranza dei proprietari dei terreni indirettamente interessati nella bonifica, purchè anche essi rappresentino più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi.

Mancando queste condizioni sarà convocata nei modi indicati dall'articolo precedente e parimenti ad intervallo non minore di quindici giorni dalla pubblicazione e comunicazione del relativo avviso, una nuova adunanza le cui deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti e l'ammontare della rendita imponibile rappresentata.

Quando però un'assemblea non abbia potuto esaurire le materie per le quali fu convocata e deliberi di prorogarsi ad altro giorno che fisserà, potrà in questa adunanza deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti e la rendita imponibile in essa rappresentata.

Qualunque ulteriore assemblea, sia di prima sia di seconda convocazione, che debba essere tenuta per l'approvazione dello statuto del consorzio, sarà soggetta alle norme contenute nel presente articolo per quanto concerne la sua convocazione e la sua validità.

Ogni proprietario intervenuto o legalmente rappresentato avrà diritto ad un voto, qualunque sia l'estensione o la rendita imponibile della sua proprietà.

Il procuratore di più proprietari avrà diritto a due voti soltanto, compreso quello di cui disponga in nome proprio, quale che sia il numero dei suoi mandanti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti, ma l'elezione dei componenti la Commissione per la compilazione dello statuto avrà luogo a maggioranza relativa ogni qual volta in due successive votazioni non siasi ottenuta la maggioranza assoluta.

Le assemblee sopramenzionate saranno presiedute da un delegato del prefetto.

Articolo 11.

Lo statuto dovrà provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, la quale, ove esso si estenda a più provincie, dovrà essere in quella ove è situata la maggior parte, in ragione di superficie dei terreni da bonificare;

b) al modo di costituzione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a un cosiffatto Consiglio i poteri dell'assemblea;

c) al modo di costituzione ed alle attribuzioni di una Deputazione amministrativa che amministri gli affari del consorzio, e che, direttamente o per mezzo del suo presidente, ne abbia la rappresentanza;

d) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, della Deputazione amministrativa e, quando esista, del Consiglio dei delegati, e sulle condizioni del diritto di voto nelle assemblee generali;

e) alle norme sulla compilazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e sull'approvazione di essi per parte dell'assemblea generale o del Consiglio dei delegati;

f) alle norme ed alla vigilanza del servizio di cassa ed alla misura della cauzione che dovrà essere prestata da chi sarà incaricato del servizio;

g) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Articolo 12.

Lo statuto deliberato dall'assemblea dei proprietari sarà depositato presso l'ufficio della Prefettura e, se più sono le provincie cui s'estende il consorzio, presso tutte le Prefetture rispettive.

Un avviso inserito nel Bollettino o Bollettini degli annunzi legali della Prefettura o delle Prefetture anzidette, affisso all'albo di tutti i comuni cui il consorzio s'estenderebbe, e comunicato inoltre mediante notificazione a domicilio ai proprietari interessati se non sono più di trenta darà notizia dell'avvenuto deposito e annunzierà che, durante due mesi a partire dalle dette inserzioni, affissioni e comunicazioni, i proprietari interessati potranno esaminare gli atti depositati e presentare le loro opposizioni alla Prefettura della propria provincia, o all'ufficio municipale del proprio comune.

Se i proprietari interessati sono più di trenta, sarà dichiarato nell'avviso che, a cagione di tale eccedenza, la comunicazione ha luogo solamente mediante l'inserzione e le affissioni sopramenzionate.

Gli uffici municipali, tosto che sia spirato il termine sopraindicato, dovranno trasmettere alle rispettive Prefetture le opposizioni ad essi pervenute.

Articolo 13.

Sulle opposizioni presentate sarà chiesto il parere delle Deputazioni provinciali delle provincie in cui sono situate le proprietà direttamente o indirettamente interessate alla bonificazione e quello dell'ufficio del Genio civile.

Il prefetto della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior estensione di essi, riunirà le osservazioni, le opposizioni presentate e i pareri sopraindicati e li trasmetterà collo statuto deliberato dall'assemblea, al Ministero dei Lavori Pubblici, accompagnandoli col proprio avviso.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentiti il Consiglio dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato, statuirà sulle opposizioni presentate, rispetto alla costituzione del Consorzio e sulla approvazione dello statuto.

Articolo 14.

Le norme stabilite dagli articoli precedenti per la designazione delle proprietà soggette a contribuzione, per la determinazione delle proporzioni di contributo delle due categorie di proprietà, pel riparto dei contributi provinciali o comunali, e per l'approvazione dello statuto del Consorzio, dovranno essere osservate, in quanto siano applicabili, anche rispetto alle modificazioni che convenisse introdurvi successivamente.

Articolo 15.

Tostochè l'estimo di bonifica sia stato compiuto, si provvederà dal prefetto alla sua pubblicazione e comunicazione agli interessati, alla prefissione del termine per le opposizioni, ed all'approvazione governativa di esso in conformità agli articoli 12 o 13 del presente regolamento.

Articolo 16.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, a mezzo del prefetto, notificherà ai Consorzi, entro il mese di giugno di ciascun anno le somme di contributo che essi dovranno versare allo Stato nell'anno successivo, a norma dell'articolo 9 della legge del 1882.

A mezzo del prefetto sarà pure notificato ai Consorzi l'ammontare del rimborso che sia dovuto allo Stato giusta l'art. 11 della legge, ed i termini pel pagamento.

Quando il Consorzio non sia costituito, il Ministero dei Lavori Pubblici, a senso dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1882, passa le note dei contributi dovuti dai proprietari direttamente ed indirettamente interessati, al Ministero delle Finanze che ne cura la esazione.

Articolo 17.

Il Ministero dei Lavori Pubblici terrà in evidenza gli oneri incombenti ai comuni e alle provincie per concorsi ad opere di bonificazione di prima categoria, all'effetto che in niun caso l'ammontare complessivo dei detti oneri ecceda, per ciascun comune o provincia, il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Articolo 18.

Ai consorzi per le bonificazioni di prima categoria si applicheranno le disposizioni del Capo II, Titolo III, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, sui Lavori Pubblici e quelle dei relativi regolamenti in quanto non sia altrimenti disposto dalle leggi 25 giugno 1882 e 4 luglio 1886 o dal presente regolamento.

Articolo 19.

I lavori per le bonificazioni di prima categoria potranno essere iniziati dopo che sia stato approvato l'elenco delle proprietà interessate, ancorchè non siano compiuti i procedimenti stabiliti coll'art. 10 e coi successivi del presente regolamento.

Articolo 20.

I prefetti delle provincie nelle quali si trovano i terreni bonificandi sono incaricati di promuovere gli atti per la costituzione dei consorzi di bonifica e di curarne il compimento, quante volte tutto ciò non sia fatto dagli interessati.

Nel caso di una bonifica che tocchi più provincie, l'iniziativa per la costituzione del Consorzio sarà presa dal prefetto di quella provincia nella quale si trova la maggiore estensione bonificabile, salvo che diversamente si disponga dal Ministero.

CAPO II.

Bonifiche fatte dai privati.

Articolo 21.

Dei precedenti articoli applicabili alle bonifiche fatte dallo Stato a senso della legge 25 giugno 1882, il primo ed il terzo sono pure applicabili insieme ai seguenti alle bonifiche fatte dai privati a senso della legge predetta e di quella 4 luglio 1886.

Articolo 22.

Le dimande di cui all'art. 1 della legge 4 luglio 1886 saranno presentate dal presidente del Consorzio per la bonifica costituito, al prefetto di quella provincia nella quale si trova la massima estensione dei terreni da bonificare, e saranno accompagnate dai seguenti documenti:

Autorizzazione dell'assemblea consortile;

Proposta per la composizione del Comitato;

Progetto di massima dell'opera redatto come alle prescrizioni dell'art. 3 del presente regolamento; od almeno, progetto preliminare giusta l'art. 32 del presente regolamento;

Dimostrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera;

Proposta del periodo di ammortizzazione per le quote a carico dello Stato; e proposta pel pagamento delle quote provinciali e comunali.

Articolo 23.

Sulla dimanda di che all'art. 22 il prefetto, rivolgendosi ove ne sia il caso, ai prefetti delle altre provincie interessate, interpella i prefetti stessi, i Consigli delle provincie e dei comuni tutti sui quali si trovano i terreni bonificandi, e raccoglie le proposte loro sulla costituzione del Comitato; sente su tutto le informazioni degli Uffici del Genio civile, e quindi colle informazioni proprie presenta al Ministero la pratica istruita.

I prefetti delle provincie sulle quali si estende la bonifica potranno sempre aggiungere altre informazioni proprie presentandole direttamente al Ministero.

Articolo 24.

Col decreto di concessione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1886 s'intende approvato il progetto di massima od il progetto preliminare, che servì di base per ottenerla.

Articolo 25.

Lo stato del consorzio che intende eseguire direttamente da sè una bonifica di 1ª categoria sarà presentato al prefetto della provincia in cui trovasi la maggiore estensione dei terreni bonificandi, entro sei mesi al più dalla data del decreto di concessione, sotto pena di decadenza. Sarà redatto tenendo conto delle disposizioni contenute nel precedente capo per la parte amministrativa, ed aggiungendo quanto occorra per la parte esecutiva dei lavori.

Articolo 26.

Redatto il progetto di massima, che andrà in sostituzione del progetto preliminare se questo solo fu ammesso per base della concessione di cui all'art. 1 della legge 4 luglio 1886, la pubblicazione di esso e dei relativi allegati potrà esser fatta, in pendenza della redazione dello statuto, quando il presidente del consorzio ne faccia richiesta al prefetto e sostenga le relative spese. Ciò accadendo l'articolo 4 avrà vigore, non ostante il disposto dell'art. 21, anche per le bonifiche fatte a senso della legge 4 luglio 1886. Però se vi saranno opposizioni, tranne il caso in cui queste vertano solamente sulla forma o su questioni di minima importanza a giudizio esclusivamente del Ministero che sentirà in merito l'ufficio del Genio civile e la Prefettura, tranne il caso pure in cui i reclamanti stessi consentano che anche in pendenza di risoluzione sul loro reclamo si proceda negli atti e nei lavori, tutto sarà arrestato fino a che non sia approvato lo statuto, dovendo le opposizioni essere trasmesse al consorzio per esame.

Articolo 27.

Quando un progetto in seguito della pubblicazione e di reclami avutisi venga modificato, dovrà il consorzio ripresentare al prefetto il progetto primitivo unitamente a quello modificato ed aggiungere quegli atti e quelle spiegazioni che saranno del caso a giustificazione della modifica. Il prefetto rassegnerà il tutto al Ministero accompagnato da sua relazione, premettendo una istruttoria simile a quella fatta per la prima dimanda se stima le varianti di tale importanza da richiederlo.

Il Ministero, facendo prima completare l'istruttoria se trova insufficiente quella ricevuta, revoca o conferma la concessione, sentendo prima il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato se fu rinnovata l'istruttoria.

Articolo 28.

Per gli effetti di quanto prescrive l'art. 6 della legge 4 luglio 1886 il finale stato di ciascuna parte dell'opera dovrà essere presentato appena l'opera è compiuta, corredato di tutti i necessari documenti.

In ogni caso per l'esecuzione del collaudo si conterà come giorno di ultimazione dell'opera quello in cui saranno presentati i detti atti.

Articolo 29.

Le dimande per concessioni di cui all'art. 9 della legge 4 luglio 1886 potranno essere presentate al Ministero o direttamente od a mezzo del prefetto di una provincia in cui siano compresi in tutto o in parte i terreni bonificandi.

Queste dimande, oltre all'essere accompagnate da un progetto di massima redatto colle norme fissate dal presente regolamento, saranno pure accompagnate da tutti i documenti necessari per precisare i diritti e gli oneri del richiedente in faccia allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai privati, e per determinare le reciproche garanzie.

TITOLO II.

BONIFICAZIONI DI SECONDA CATEGORIA.

CAPO I.

Consorzi volontari.

Articolo 30.

Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 25 giugno 1882, comprenderanno:

a) lo statuto consorziale;

b) un elenco delle proprietà comprese nel consorzio conforme a quello menzionato nell'art. 4 del presente regolamento;

c) i documenti comprovanti il consentimento di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio in base allo statuto ed all'elenco sopramenzionati.

L'estratto degli atti costitutivi medesimi da pubblicarsi a termini del citato articolo 16 della legge 25 giugno 1882, indicherà la denominazione, la sede e lo scopo del consorzio e il modo di costituzione della sua rappresentanza.

Questa pubblicazione sarà fatta a spese del consorzio.

Qualsiasi modificazione agli atti costitutivi anzidetti, dovrà essere trasmessa al prefetto e pubblicata per estratto, giusta le norme che precedono, insieme agli atti e deliberazioni con cui sia stata approvata.

A richiesta dei consorzi medesimi il prefetto rilascierà loro una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopraindicate, tenendone nota in apposito registro.

I prefetti cureranno la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.

Articolo 31.

I consorzi volontari i quali intendono profittare di quanto è disposto nell'art. 7 della legge 25 giugno 1882, dovranno sottoporre i progetti di esecuzione delle opere all'approvazione del prefetto, il quale deciderà sentito l'ufficio del Genio civile.

CAPO II.

Consorzi obbligatori.

Articolo 32.

Il progetto da pubblicarsi in forza dell'art. 19 della legge 25 giugno 1882 s'intitolerà: *progetto preliminare*.

Esso sarà costituito dai seguenti elementi:

a) una relazione sommaria la quale dimostri, col corredo dei necessari piani grafici, lo scopo, la natura, la durata e la spesa delle opere da eseguirsi, e indichi, a titolo meramente dimostrativo, le proporzioni in cui dovrà presumibilmente ripartirsi la spesa medesima fra la categoria dei proprietari direttamente interessati e quella degli interessati indirettamente;

b) una planimetria in cui siano delimitati tanto il territorio compreso nel perimetro della bonificazione, quanto quello che si presume doverne essere indirettamente avvantaggiato.

c) L'elenco delle proprietà direttamente e indirettamente interessate alla bonificazione ripartite per provincie e per comuni e distinte secondo il loro interesse diretto o indiretto, nel qual elenco saranno registrati per ordine alfabetico i cognomi e nomi dei proprietari, e saranno indicati per ciascuna proprietà i numeri censuari, e dove questi manchino, i confini od ogni altro dato qualsiasi sufficiente per una sicura identificazione, la superficie dei terreni e l'estimo, o la rendita imponibile dei terreni e dei fabbricati.

Però quando nel perimetro della bonifica si comprende un intero comune, od un intero consorzio di scolo, o di bonifica, o di difesa già legalmente costituito, potrà bastare l'indicazione del comune o del consorzio.

d) la proposta del modo di rappresentanza dei proprietari direttamente o indirettamente interessati nelle assemblee da tenersi finchè non sia approvato lo statuto consorziale.

Le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento nella parte concernente le strade, e le relative spese, s'intendono estese al progetto preliminare contemplato dal presente articolo.

Si potrà sempre dare in luogo del *Progetto preliminare* un *Progetto di massima* redatto come nel modulo *A*, qui allegato.

Articolo 33.

La proposta di costituzione del Consorzio, il progetto preliminare e un estratto dell'elenco delle proprietà interessate che ne fa parte, saranno rispettivamente depositati e recati a notizia degli interessati e del pubblico nei luoghi e modi indicati nell'articolo 4 del presente regolamento.

Il relativo avviso annunzierà che durante due mesi dalle avvenute inserzioni, affissioni e comunicazioni, tutti i proprietari e gli inscritti nelle liste elettorali amministrative dei comuni cui si estenderebbe il Consorzio hanno facoltà di esaminare gli atti depositati, e di presentare le proprie opposizioni all'ufficio municipale del proprio comune o alla Prefettura della propria provincia.

Articolo 34.

Nel caso che sieno più di una le provincie o rispettivamente più di uno i comuni in cui sarebbero situate, giusta il progetto preliminare, le proprietà direttamente o indirettamente interessate, dovrà il progetto stesso contenere una proposta di riparto delle rispettive quote di contributo nelle spese della bonificazione.

I Consigli delle provincie e dei comuni anzidetti saranno chiamati a formulare le loro osservazioni circa la detta proposta, entro gli stessi termini prescritti dall'art. 19 della legge 25 giugno 1882 per le deliberazioni relative alla costituzione del Consorzio.

Articolo 35.

Coloro che intenderanno promuovere la costituzione di Consorzi obbligatori di bonificazione ai termini dell'art. 20 della legge 25 giugno 1882, dovranno presentare alla Prefettura una domanda corredata di un progetto preliminare conforme al disposto dell'art. 32 del presente regolamento, e di tutti i documenti necessari per dimostrare l'estensione dei terreni da bonificare che i petenti stessi possiedono.

La domanda e il progetto saranno depositati e recati a notizia degli interessati osservate le norme stabilite dall'articolo 33 del presente regolamento sui modi e luoghi del deposito e delle inserzioni, affissioni e comunicazioni sul tenore dell'avviso, e sul termine da prefiggersi all'esame dei documenti depositati ed alla presentazione delle opposizioni, senonchè la facoltà di esaminare i documenti e di presentare le opposizioni sarà riserbata ai soli proprietari interessati.

Nel caso che l'iniziativa del consorzio sia venuta dalla minoranza degli interessati in ragione dell'estensione delle loro proprietà, saranno inoltre osservate le norme stabilite dall'art. 19 della legge 25 giugno 1882.

Articolo 36.

Lo Stato, le provincie, i comuni e i privati che prendano l'iniziativa di un consorzio obbligatorio dovranno sostenere le spese delle pubblicazioni prescritte nei precedenti articoli, ed ogni altra spesa inerente alla costituzione del consorzio, salvo a rivalersene, in quanto sarà del caso, a carico del consorzio medesimo, allorchè sia costituito.

Articolo 37.

Sui progetti per la costituzione di consorzi obbligatori e sulle opposizioni presentate sarà sentito il parere dell'ufficio del Genio civile.

Se la bonificazione ha scopo igienico, o può avere azione sulle condizioni igieniche, sarà pure sentito il parere dei Consigli sanitari delle provincie nelle quali si trovano le proprietà direttamente o indirettamente interessate alla bonificazione, onde proponga le cautele da usarsi per riguardo alla pubblica igiene.

Articolo 38.

Il prefetto della provincia nella quale si trovano i terreni da bonificarsi, o la maggiore estensione di essi, riunirà il progetto le opposizioni presentate, i pareri degli uffici tecnici e dei Consigli sanitari e le deliberazioni, quando vi siano, dei Consigli provinciali e comunali e salvo il caso contemplato dal penultimo comma dell'art. 19 della legge 25 giugno 1882 ne eseguirà la trasmissione al Ministero dei Lavori Pubblici, accompagnandola col proprio avviso.

Articolo 39.

Il decreto reale che costituisce il consorzio stabilirà l'elenco delle proprietà interessate alla bonificazione, distinguendole secondo il loro interesse diretto o indiretto alla bonificazione medesima.

Esso determinerà inoltre il modo di rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nelle assemblee da tenersi finchè non sia entrato in vigore lo statuto consorziale.

Nel caso contemplato dall'art. 35 del presente regolamento il riparto delle quote di contributo dei comuni e delle provincie sarà determinato mediante decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato.

Articolo 40.

Costituito il consorzio, il prefetto dopo aver provveduto nei modi stabiliti dal R. decreto di cui nel precedente articolo per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati, convocherà l'assemblea generale nel luogo che, secondo le circostanze, ravviserà più acconcio.

La convocazione sarà fatta mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni, nei quali si trovano le proprietà da bonificare, e da comunicarsi ai rappresentanti dei proprietari indirettamente interessati ad intervallo non minore di quindici giorni dall'affissione e comunicazione.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide, se vi sarà intervenuta o legalmente rappresentata la maggioranza dei proprietari dei terreni direttamente interessati, purchè rappresentino più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi, e se vi sarà pure intervenuta la maggioranza dei rappresentanti dei proprietari dei terreni indirettamente interessati.

Mancando queste condizioni, sarà convocata entro un congruo termine nei modi sopra indicati e parimenti ad intervallo non minore di giorni quindici dall'affissione dell'avviso, sempre cura del prefetto una nuova assemblea, che sarà valida qualunque sia il numero e l'ammontare della rendita imponibile dei proprietari intervenuti e quando anche non fosse presente alcuno fra i rappresentanti dei proprietari indirettamente interessati.

Articolo 41.

L'assemblea sarà presieduta da un delegato del prefetto, ed eleggerà a maggioranza assoluta di voti la Deputazione provvisoria, la quale sarà composta di tre o cinque membri e avrà l'incarico di amministrare e rappresentare interinalmente il consorzio e di compilare e sottoporre ad ulteriori assemblee il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, e lo statuto consorziale.

Non riuscendo dopo due votazioni, la elezione a maggioranza assoluta di tutti o di alcuni fra i membri della Deputazione provvisoria, si procederà alla elezione dei membri mancanti a maggioranza relativa di voti.

Articolo 42.

La Deputazione provvisoria elegge nel suo seno un presidente cui spetterà pure di convocare e di presiedere le ulteriori assemblee finchè sia entrato in vigore lo statuto del Consorzio.

Sono applicabili a queste assemblee le norme contenute nell'articolo 40 del presente regolamento sui modi di convocazione sulla rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati sulle condizioni di validità e sul diritto di voto.

Quando però un assemblea non abbia esaurite le materie per le quali fu convocata, potrà prorogarsi ad altro giorno, ed in esso deliberare sulle materie medesime, quantunque vi manchino le condizioni indicate in detto articolo.

Articolo 43.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 42, comma secondo, le deliberazioni delle assemblee contemplate dal detto articolo, e dall'articolo 41 del presente regolamento saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 44.

Il progetto di massima tecnico economico della bonificazione dovrà riprodurre gli elementi contenuti nel progetto preliminare, svolgendoli in guisa da corrispondere intieramente alle condizioni formulate nell'allegato *A*.

Esso indicherà in quali proporzioni si dovrà ripartire la spesa fra la categoria dei proprietari direttamente interessati e quella dei proprietari interessati indirettamente.

Articolo 45.

Lo statuto dovrà provvedere alle materie indicate nell'articolo 11 del presente regolamento, ed inoltre:

1° al modo in cui saranno rappresentati nell'assemblea generale o nel Consiglio dei delegati i proprietari indirettamente interessati;

2° al modo in cui saranno rappresentati nella Deputazione amministrativa nell'assemblea generale e, quando esista, nel Consiglio dei delegati, lo Stato, le provincie e i comuni che concorrano altrimenti che nella qualità di proprietari, alle spese del Consorzio.

Articolo 46.

Il progetto di massima e lo statuto saranno depositati o recati a notizia degli interessati, osservate le norme stabilite nell'articolo 12 del presente regolamento sui luoghi e modi delle inserzioni, affissioni e comunicazioni, sul tenore dell'avviso e sul termine da prefiggersi per l'esame dei documenti e per la presentazione delle opposizioni.

Articolo 47.

Scaduti i termini per la presentazione delle opposizioni saranno promossi sul progetto di massima, sullo statuto e sulle opposizioni presentate, i pareri delle Deputazioni provinciali delle provincie, nelle quali sono situate le proprietà direttamente od indirettamente interessate alla bonificazione, e quello dell'ufficio del Genio civile.

Il Prefetto della provincia ove si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi, riunirà gli atti sopra indicati, e li trasmetterà al Ministero dei Lavori Pubblici, accompagnandoli col proprio avviso.

Articolo 48.

Sul progetto di massima, sullo statuto e sulle opposizioni presentate sarà statuito con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, uditi il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Articolo 49.

La Deputazione provinciale, tosto che le sarà comunicato il decreto che approva il progetto di massima e lo statuto del Consorzio, convocherà, a termine non minore di un mese nè maggiore di due, l'assemblea del Consorzio per eleggere il Consiglio dei delegati, se lo statuto lo ha istituito, e la Deputazione amministrativa, se lo statuto medesimo non ne ha deferita la nomina al suddetto Consiglio nel quale ultimo caso appena il Consiglio dei delegati sia stato eletto, esso dovrà essere convocato, per effettuare la detta nomina, a cura della stessa Deputazione provvisoria, ed a termine non minore di giorni quindici nè maggiore di un mese.

I poteri della Deputazione provvisoria cessano coll'elezione della Deputazione amministrativa.

Articolo 50.

Nel caso che si tratti di Consorzio costituito per iniziativa dello Stato, di provincie o di comuni, se l'assemblea di cui l'articolo 40

del presente regolamento, due volte convocata nei modi ivi prescritti, non si riunisse, ovvero si ricusasse o non riuscisse ad eleggere la Deputazione provvisoria, potrà, mediante Reale decreto, udito il Consiglio di Stato, essere nominato un commissario, il quale eserciterà le attribuzioni della Deputazione provvisoria.

Ancora nel caso che si tratti di Consorzio costituito per iniziativa dello Stato, di provincie e di comuni, se entro un termine congruo la Deputazione provvisoria non compilasse e sottoponesse il progetto di massima, e lo statuto dell'assemblea, o questa, due volte convocata nei modi sopra indicati, non riescisse ad approvarli, potrà, mediante Reale decreto essere nominato un commissario con l'incarico di compilare il progetto e lo statuto anzidetto, di sottoporli all'assemblea medesima, e di promuoverne la pubblicazione e l'approvazione governativa in conformità alle disposizioni che precedono.

Se l'assemblea contemplata dall'articolo precedente non si riunisse o non riuscisse a costituire, direttamente o per mezzo del Consiglio dei delegati, ai sensi di detto articolo, la Deputazione amministrativa potrà, mediante Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere nominato un commissario con l'incarico della gestione degli affari del Consorzio e dell'esecuzione d'ufficio delle opere di bonificazione in conformità ed agli effetti dell'art. 25 della legge 25 giugno 1882.

Articolo 51.

La domanda dei consorzi volontari per essere dichiarati obbligatori ai termini dell'art 17 della legge 25 giugno 1882 dovrà essere presentata al prefetto.

Dovranno essere allegati alla domanda, oltre all'atto costitutivo del consorzio e alla descrizione dei lavori già fatti, il progetto di massima tecnico-economico per il loro proseguimento e compimento, lo statuto compilato in conformità all'art. 45 del presente regolamento, coi verbali delle assemblee in cui sieno stati adottati e con quello dell'assemblea che abbia deliberato la domanda.

Articolo 52.

Il prefetto provvederà a spese del consorzio a che la domanda e gli atti indicati nell'articolo precedente sieno depositati e recati a notizia degli interessati osservate le norme stabilite nel' art. 12 del presente regolamento sui luoghi e modi del deposito e delle inserzioni, affissioni e comunicazioni, sul tenore dell'avviso, e sul termine da prefiggersi all'esame dei documenti depositati ed alla presentazione delle opposizioni.

Il prefetto sentiti i pareri delle Deputazioni provinciali, e, se la bonificazione ha scopo igienico o è tale da potere influire sulle condizioni igieniche, quelli dei Consigli sanitari delle provincie in cui sono situate le proprietà direttamente o indirettamente interessate alla bonificazione, e avuto in ogni caso l'avviso dell'ufficio del Genio civile, curerà la trasmissione al Ministero dei Lavori Pubblici della domanda coi suoi allegati, colle opposizioni presentate, coi pareri anzidetti e col proprio voto.

Articolo 53.

Il decreto Reale che dichiarerà obbligatorio il consorzio determinerà l'elenco delle proprietà interessate alla bonificazione distinguendole a seconda che l'interesse sia diretto o indiretto tenuto conto in quanto ne sia il caso, delle opposizioni presentate e dei pareri indicati negli articoli precedenti.

Per l' approvazione del progetto di massima e dello Stato sarà provveduto in conformità al disposto dell'art. 48 del presente regolamento.

Articolo 54.

Le norme stabilite dagli articoli precedenti per la designazione delle proprietà direttamente e indirettamente interessate, pel riparto dei contributi provinciali e comunali e per l' approvazione del progetto di massima, e dello statuto dovranno essere osservate, in quanto sieno applicabili, anche rispetto alla modificazione che convenisse di introdurvi successivamente.

Articolo 55.

I progetti di esecuzione saranno compilati in conformità alle norme indicate nell'allegato *B*.

Articolo 56.

I bilanci preventivi e consuntivi sono soggetti all'approvazione del prefetto quando nella spesa concorre lo Stato, e della Deputazione provinciale negli altri casi.

Tanto dal prefetto quanto dalla Deputazione provinciale potrà essere richiesto, il resoconto tecnico economico dei lavori compiuti, o di quelli da eseguirsi.

Articolo 57.

La divisione dei proprietari in classi per la rifusione del concorso governativo, provinciale e comunale di cui all'art. 22 della legge sarà fatta dall'Amministrazione Consortile e sanzionata dall'assemblea.

In caso d'inadempimento o di reclami contro la classifica fatta sarà a tutto provveduto dal prefetto, sentita una Commissione composta da un ingegnere del Consorzio, da un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale, e da un ingegnere dell'Ufficio del Genio civile.

CAPO III.

Delle bonificazioni obbligatorie individuali.

Articolo 58.

Rispetto alla bonificazione dei terreni appartenenti ad un solo proprietario contemplate dall'art. 22 della legge 25 giugno 1882, l'obbligo della bonificazione sarà stabilito per decreto Reale sopra proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e il Consiglio di Stato: e il progetto di massima delle opere da eseguire, come altresì, nel caso contemplato nell'art. 34 del presente regolamento, il riparto dei contributi comunali e provinciali, saranno approvati, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato, mediante decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Sono estese a queste bonificazioni, in quanto possono essere loro applicate, le disposizioni del presente regolamento concernenti i Consorzi obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria.

TITOLO III.

DELLE CONTRIBUZIONI GOVERNATIVE E CONSORZIALI.

Articolo 59.

Quando un Consorzio obbligatorio aspiri ad avere il contributo a senso dell'art. 10 della legge 4 luglio 1886 in luogo di quello fissato all'art. 22 della legge 25 giugno 1882, dovrà farne dimanda al prefetto della provincia in cui trovasi la maggiore estensione dei terreni da bonificare, addimostrandone la cagione e mettendo in veduta tutte le circostanze alle quali la domanda stessa si appoggia. Il prefetto spedisce gli atti al Ministero dei Lavori Pubblici, per la sua decisione, accompagnandoli col parere dell'ingegnere capo del Genio civile, e con informazione propria.

Articolo 60.

Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i Consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i Consorzi volontari che abbiano adempito al disposto dell'art. 16 della legge 25 giugno 1882 e presentino al Ministero della finanza, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria a termini dell'art. 55 della legge medesima.

In seguito a questa dichiarazione e previo accertamento della regolare loro costituzione, sarà riconosciuto sopra proposta del Ministro delle Finanze, e mediante Reale decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Le disposizioni del presente titolo concernenti la *Deputazione amministrativa*, s'intenderanno applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 61.

La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione distinte secondo il loro interesse diretto od indiretto alla bonificazione. Esso sarà diviso in tante sezioni quanti sono i comuni cui le proprietà sono situate, e cia-

scuna sezione si suddividerà in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà sarà registrata col nome e cognome del rispettivo proprietario, colla indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Saranno pure registrati per ciascun numero censuario dei terreni, e se trattasi di terreni non censiti per ciascuna proprietà, e così pure per ciascun fabbricato, lo estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi, o gli estimi di plusvalenza giusta gli articoli 7, 8, 15 e 16 del presente regolamento.

La Deputazione amministrativa dovrà annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.

Esso dovrà inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le altre mutazioni di proprietà che da essi risultino.

Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione amministrativa dovrà introdurre le mutazioni sopraindicate nell'elenco delle proprietà interessate che fa parte del progetto di massima se trattasi di consorzi obbligatorii, od in quello indicato nell'articolo 20 del presente regolamento se si tratta di consorzi volontari.

Articolo 62

La Deputazione amministrativa dividerà l'ammontare complessivo delle contribuzioni consorziali portate dai bilanci preventivi annuali in due distinti contingenti, l'uno riguardante i proprietari direttamente interessati, l'altro concernente quelli indirettamente interessati, in base alle proporzioni per cui ciascuna delle due categorie di proprietari deve concorrere nelle spese.

La Deputazione stessa imporrà ciascuno dei due contingenti ripartendolo fra i proprietari appartenenti alla rispettiva categoria, giusta le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Nei consorzi per le bonificazioni di prima categoria, che fossero fatte direttamente dallo Stato, le quote risultanti per ciascuna proprietà dalla ripartizione anzidetta dovranno essere diminuite di ogni eventuale eccedenza sul decimo della rispettiva imposta principale.

Articolo 63.

I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno formati distintamente per ogni comune, e, colla firma della Deputazione amministrativa o del suo presidente, verranno trasmessi al prefetto, che li renderà esecutorii dopo aver riconosciuto la loro regolarità e la loro corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato.

Essi saranno quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e saranno consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Articolo 64.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere alla Deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali che fossero occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della Deputazione amministrativa sarà ammesso il reclamo alla Deputazione provinciale.

Articolo 65.

La riscossione delle contribuzioni consorziali sarà fatta da un esattore speciale del consorzio, o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà determinato dalla Deputazione amministrativa.

Articolo 66.

Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette la Deputazione amministrativa dovrà darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui debba essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dovrà essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esattori delle imposte dirette possa essere loro imposto l'obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione durerà per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio sarà nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Articolo 67.

L'esattore speciale sarà retribuito ad aggio e risponderà a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Articolo 68.

Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, sarà determinato dalla Deputazione amministrativa, la quale fisserà pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Articolo 69.

La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto saranno sottoposti all'approvazione del prefetto.

Articolo 70.

L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, potrà pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

Articolo 71.

La nomina dell'esattore speciale dovrà essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui debba cominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadano dall'ufficio l'esattore o gli esattori in attualità di servizio.

Articolo 72

Se la Deputazione amministrativa non provvederà per la riscossione delle contribuzioni consorziali a sensi dei precedenti articoli 65 e 66, il prefetto nominerà d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affiderà, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Articolo 73.

L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, dovrà dichiarare che l'accetta e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma che sarà stabilita nel contratto.

Il consorzio non sarà obbligato verso l'esattore se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.

Articolo 74.

L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio e al più tardi entro un mese dalla nomina, presterà una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale sia anche incaricato del servizio di Cassa, dovrà prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del Consorzio.

La rendita pubblica sarà valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione sia prestata e sarà computata solamente per nove decimi del detto valore.

Articolo 75.

Se l'esattore speciale non presterà la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decadrà di pien diritto dalla nomina, perderà il deposito effettuato a termini dell'art. 72 del presente regolamento, e risponderà di ogni danno e spesa.

Articolo 76.

Nel caso che durante il contratto per la esattoria la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda

ad una rata di esse, l'esattore dovrà reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli sarà all'uopo indirizzato.

Questo termine non potrà essere maggiore di un mese e decorrerà dal giorno in cui l'invito sarà stato notificato.

Se l'esattore lascierà trascorrere il detto termine senza reintegrare e completare la sua cauzione, la Deputazione amministrativa promuoverà dal prefetto la dichiarazione di decadenza dall'esattore, e la nomina di un sorvegliante, da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la Deputazione amministrativa indugierà a promuovere questi provvedimenti, il prefetto potrà prenderli d'ufficio.

Articolo 77.

Le contribuzioni consorziali saranno pagate annualmente in una o più rate, secondo che sarà stabilito nello statuto del Consorzio, nel quale dovrà pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.

Potrà però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'Assemblea Generale, o dal Consiglio dei delegati.

Articolo 78.

L'esattore del Consorzio, dovrà entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del Consorzio medesimo o versare al Cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

Nel caso di ritardo nel versamento anzidetto ovvero nel pagamento dei mandati spediti dalla Amministrazione consorziale, l'esattore incorrerà a favore del Consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata, o non pagata.

Articolo 79.

Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizzerà la cassa depositaria a pagare al Consorzio, o a chi per esso la somma di cui sia creditore.

Articolo 80.

Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del Consorzio ne riferirà al prefetto per i provvedimenti di sua competenza a termini dell'art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Articolo 81.

In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dela imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prenderanno norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.

Articolo 82.

Quando il consorzio domandi un mutuo, o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali dovranno essere uguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, sarà obbligatoria la nomina di un esattore speciale, unico ed in caso che la Deputazione amministrativa ritardi a nominarlo si provvederà a forma dell'art. 72 del presente regolamento.

Articolo 83.

Per le bonificazioni di prima categoria, finchè non siano costituiti i consorzi di cui all'art. 9 della legge 25 giugno 1882, il Ministero dei Lavori Pubblici farà conoscere ogni anno all'amministrazione delle imposte dirette, la somma delle contribuzioni da imporsi alle proprietà direttamente od indirettamente interessate alla bonificazione, e il riparto della somma medesima fra le une e le altre.

La detta amministrazione disporrà perchè, in base all'elenco contemplato dall'art. 3 del presente regolamento al riparto sopraindicato, ed ai ruoli annuali dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, gli agenti delle tasse impongano le dette contribuzioni sulle proprietà anzidette con la deduzione di ogni eventuale eccedenza sul decimo della rispettiva imposta principale, e provvedano alla formazione, pubblicazione ed approvazione dei ruoli speciali, nonchè alla riscossione delle somme dovute, come addizionali alla imposta principale menzionata.

Articolo 84.

I modi e i termini per l'esecuzione dei conguagli da farsi in forza degli articoli 10 e 37 della legge 25 giugno 1882 e di quelli cui debbasi procedere nel caso contemplato dall'art. 14 del presente regolamento, saranno deliberati dall'assemblea del consorzio, quando già non sieno stabiliti nello statuto.

Contro le deliberazioni dell'assemblea nella materia sopraindicata ogni interessato potrà ricorrere al prefetto se il consorzio non eccede i confini di una provincia, o al Ministero dei Lavori Pubblici se il consorzio si estende a più provincie.

La decisione del prefetto dovrà essere preceduta dal voto della Deputazione provinciale, e quella del Ministero dei Lavori Pubblici dal parere del Consiglio di Stato.

TITOLO IV.

Compimento delle bonificazioni, manutenzione e conservazione delle opere relative.

Articolo 85.

Le spese necessarie per l'accertamento di cui all'art. 48 della legge 25 giugno 1882 formano parte della spesa complessiva della bonificazione a tutti gli effetti della legge stessa e del presente regolamento.

La Commissione per le bonificazioni di 1ª categoria, che a norma dell'art. stesso deve procedere allo accertamento, sarà composta di due uffiziali del Genio civile, e di uno dei funzionari tecnici dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Per le bonificazioni di 2ª categoria la Commissione sarà composta di un ufficiale del Genio civile, uno dell'ufficio tecnico provinciale e di un funzionario governativo perito nelle materie agrarie.

La Commissione oltre ad accertare se siano state soddisfatte le condizioni prescritte dall'art 3 della detta legge, dovrà riconoscere se siano in ogni parte compiute le opere prevedute dal progetto di massima e dai progetti di esecuzione, e se i fini igienico ed agrario che la bonificazione si proponeva siano stati raggiunti.

Quando la Commissione reputi non compiuta la bonificazione, dovrà indicare quali lavori debbano essere ancora eseguiti.

Le operazioni della Commissione medesima saranno oggetto di processi verbali sottoscritti dai suoi componenti, e ne sarà reso conto mediante relazioni indirizzate ai Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, ovvero al prefetto, secondo che si tratti di bonificazioni di prima o di seconda categoria.

Articolo 86.

Sarà provveduto alla pubblicazione dei processi verbali e delle relazioni della Commissione ed alla prefissione del termine agli interessati per produrre le loro osservazioni ed opposizioni a forma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 87.

Il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il prefetto, rispettivamente, sentito, ove occorra, la Deputazione provinciale, e previo ogni altro incumbente che risultasse necessario per una completa istruttoria, pronuncierà sulle opposizioni, e quando ritenga compiuta la bonificazione emetterà corrispondente dichiarazione.

Questa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e rispettivamente nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Articolo 88.

I consorzi di bonificazione cesseranno bensì come tali, giusta il disposto dell'art. 50 della legge 25 giugno 1882, quando la bonificazione sia compiuta, ma continueranno a sussistere come *Consorzi di liquidazione* per formare l'estimo di bonifica ed eseguire il conguaglio finale a termini degli articoli 7, 8, 15, 16 e 17 del presente regolamento, per pagare i debiti tutti esistenti, e per condurre a fine ogni altro affare in corso, che non riguardi la manutenzione, riscuotendo le contribuzioni all'uopo necessarie.

Ai concorsi di liquidazione sono applicabili tutte le dispozioni della legge anzidetta e del presente regolamento, relative ai consorzi di bonificazione, in quanto occorra per gli scopi sopraindicati.

Articolo 89.

Nelle bonificazioni alle cui spese abbiano concorso lo Stato, le provincie, o i comuni, quando il consorzio di bonificazione non sia costituito fino dall'origine anche per la manutenzione, il prefetto provvederà affinchè il consorzio di manutenzione contemplato dall'art. 50 della legge 25 giugno 1882, si costituisca prima che sia accertato il compimento della bonificazione.

Articolo 90.

La consegna prescritta dall'art 49 della legge 25 giugno 1882, si effettuerà per le bonificazioni di 1ª categoria, dell'ingegnere capo del Genio civile, e per quello di seconda categoria, dalla rappresentanza del consorzio di bonificazione.

Tanto per le une quanto per le altre, la consegna sarà fatta alla rappresentanza del consorzio di manutenzione.

Articolo 91.

Le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento sono applicabili ai consorzi di manutenzione quando non sia altrimenti disposto nei rispettivi statuti.

Sarà considerato a tale effetto come Deputazione amministrativa quella fra gli organi dei consorzi medesimi cui sia affidata l'amministrazione ordinaria.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie comuni a tutte le bonifiche.

Articolo 92.

Nell'approvare i progetti di esecuzione delle bonificazioni, saranno stabilite, sentiti i Consigli sanitarii provinciali, le norme necessarie:

a) Sulle stagioni in cui debbano sospendersi i lavori e l'introduzione delle acque nei canali di scolo e in quelli di colmata;

b) Sulla mescolanza delle acque dolci con quelle salate;

c) Sulle ore nelle quali sia interdetto il lavoro degli operai;

d) Sui locali che occorra di costruire per dare ricovero agli operai;

e) Sopra ogni altro argomento che richieda norme intese a tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori.

Articolo 93.

Disposizioni della stessa specie potranno essere in ogni tempo sanzionate mediante decreti prefettizi rispetto all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonificazione.

Articolo 94.

Gli uffici del censo dovranno fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti e necessari per la formazione e la conservazione degli elenchi delle proprietà direttamente od indirettamente interessate, e dei registri catastali, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Articolo 95.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha facoltà di far ispezionare in ogni tempo le opere di bonificazione, sieno esse in corso di esecuzione o di mantenimento.

Articolo 96.

I Prefetti invigileranno e provvederanno, occorrendo, in conformità delle vigenti disposizioni, a che le somme dovute dai comuni e dalla provincia in forza degli articoli 9 e 22 della legge 25 giugno 1882 sieno inscritte nei rispettivi bilanci e vengano effettivamente pagate allo Stato, o ai Consorzi secondo che si tratti di bonificazioni di prima o di seconda categoria.

Articolo 97.

Quando le proprietà direttamente od indirettamente interessate ad una bonificazione di prima categoria, sono per intero comprese nel perimetro di un Consorzio obbligatorio di scolo instituito in forza delle disposizioni del titolo III, capo IV, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, lo statuto del Consorzio di bonificazione potrà stabilire che l'ufficio di Deputazione amministrativa sia permanentemente affidato alla Deputazione amministrativa del Consorzio di scolo od a quello dei suoi organi che ne esercita le attribuzioni.

La deliberazione con la quale sia stata approvata questa disposizione dello statuto, non avrà effetto quando non abbia riportato i voti della maggioranza, in ragione di estensione e di rendita imponibile, dei proprietari interessati alla bonificazione, e non abbia ottenuto l'adesione del Consorzio di scolo.

La gestione del Consorzio per la bonificazione sarà intieramente distinto da quella del Consorzio di scolo.

Articolo 98.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle bonificazioni già compiute od in via di esecuzione allorchè entrò in vigore la legge 25 giugno 1882 con le limitazioni indicate negli articoli 60 e 62 della legge medesima.

Articolo 99.

I Consorzi obbligatorii per l'esecuzione o pel mantenimento di opere di bonificazione, che esistevano quando entrò in vigore la legge 25 giugno 1882 e che vogliono introdurre una modificazione qualsiasi nei loro statuti, dovranno riformarli in modo da renderli in ogni parte conformi alle disposizioni della legge medesima e del presente regolamento, e sottoporli all'approvazione governativa giusta le norme ivi stabilite, salve in ogni caso le disposizioni delle leggi speciali, in base alle quali i Consorzi medesimi sieno stati costituiti.

Articolo 100.

Ogniqualvolta s'incontrano nel presente regolamento le parole: *Prefetto*, *Prefettura*, *Ufficio del Genio civile*, *Deputazione provinciale*, *Tribunale civile e Corte d'appello*, senz'altra specificazione, s'intenderanno designate quelle fra le dette autorità amministrative o giudiziarie nella cui circoscrizione territoriale si trovi la maggior parte, in ragione di superficie di terreni da bonificare.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro dei Lavori Pubblici: G. Saracco.

ALLEGATI AL PROGETTO DI REGOLAMENTO

Allegato A.

Norme per la compilazione dei progetti di massima delle opere di bonificazione.

Art. I. Il progetto di massima tecnico economico di opere di bonificazione dovrà comprendere i seguenti documenti:

1° Relazione particolareggiata;

2° Piano generale;

3° Profili longitudinali e trasversali;

4° Disegni delle principali opere d'arte;

5° Calcolo sommario della spesa.

Art. II. — *Relazione*.

La relazione, riferendosi al progetto preliminare, se esiste, dovrà far conoscere lo scopo delle opere che si propongono, accennando altresì gli studi precedenti, che ne fossero stati fatti, e le varie fasi per le quali passarono gli studi medesimi, e dimostrando la corrispondenza dell'opera col miglioramento delle condizioni idrauliche ed igieniche del territorio che si vuol conseguire; e vi si darà pure ragguaglio, ove occorra, delle esplorazioni fatte per conoscere la natura dei terreni. Vi si dovranno particolarmente indicare le difficoltà di esecuzione, che s'incontreranno, e i mezzi coi quali si propone di superarle, nonchè i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse combinazioni che si potrebbero adottare, giustificando sotto il doppio punto di vista tecnico ed economico la convenienza del sistema e del progetto prescelto, ponendo tutto a confronto coi sistemi e coi progetti esclusi.

Nella relazione saranno più specialmente sviluppate quelle circostanze, che non possono risultare da disegni e che abbiano tuttavia influenza sul buon esito del progetto; vi si indicherà pure la pre-

sunta durata della bonificazione, avuto riguardo tanto alle condizioni tecniche dell'opera, quanto a quelle economiche del consorzio che ne dovrebbe sostenere la spesa.

Art. III. — *Piano generale.*

Questo piano potrà essere desunto da speciali rilievi di campagna, o ricavato dalle mappe del catasto: in ogni caso, la sua scala di proporzione non sarà minore di 1:5000.

Vi sarà segnato il limite delle massime inondazioni cui va soggetto il territorio da bonificare, nonchè quello dei terreni permanentemente sott'acqua o acquitrinosi, la direzione dei corsi d'acqua s'indicherà con una o più freccie, e in ugual modo vi sarà tracciata quella del meridiano.

Si segneranno con numeri le quote od altezze di livello del terreno, necessario per giustificare le principali disposizioni del progetto, riferendole al livello del mare, o ad un piano convenzionale determinato.

Le linee di progetto saranno indicate con colore rosso, ed occorrendo vi saranno segnate con numeri arabi le divisioni in chilometri.

Quando si propongano vari andamenti di progetto, come varianti a quello del progetto preliminare, le linee relative saranno distinte con colori diversi.

S'indicheranno le sezioni trasversali con linee e coi numeri corrispondenti alle sezioni medesime.

Se nel progetto sono proposte opere di derivazione da un corso di acque pubbliche, il piano dovrà estendersi superiormente alle opere stesse quanto è necessario per dare un'idea esatta degli effetti che quelle opere potranno avere nel regime del corso d'acqua medesimo.

Se poi la bonificazione è progettata col mezzo di macchine elevatorie, sarà indicata in rosso nel piano la località e l'area sulla quale si propone di costruire l'edificio che conterrà quelle macchine.

Saranno pure tracciati sul piano gli andamenti che si propongono per le strade necessarie al completamento della bonificazione; quelli delle condotte d'acqua, e l'ubicazione delle sorgenti che s'intende di allacciare, o dei pozzi da escavare per fornire il territorio di acqua potabile.

Art. IV. — *Profili longitudinali.*

I profili longitudinali dei corsi d'acqua e dei canali principali della bonificazione, destinati a condurre le acque torbide per le colmate, e dare scolo alle acque chiare, o a prosciugare i terreni da bonificare, e quelli delle condotte d'acqua potabile, saranno disegnati alla scala non minore di 1:5000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, e vi saranno rappresentate le inflessioni del suolo lungo l'asse di questi canali o condotti. Alle stesse scale saranno disegnati quelli delle strade occorrenti al completamento della bonificazione.

Le ordinate saranno riferite al livello del mare, oppure ad un piano orizzontale di convenzione, segnando possibilmente l'altezza di quest'ultimo sul livello medesimo.

Le lunghezze del profilo saranno scritte sopra due linee orizzontali, parallele perciò a quella di livello; sulla superiore di queste linee si scriveranno le distanze parziali fra ordinata e ordinata, e sull'inferiori le divisioni in ettometri e chilometri, a partire dall'origine del profilo.

Le ordinate del profilo, in corrispondenza alle quali furono rilevate sezioni trasversali, saranno contraddistinte al loro piedi con numeri progressivi, a partire dall'origine del profilo.

Sopra una linea orizzontale di color rosso, s'indicheranno i punti estremi delle diverse livellette, e per ciascuna di queste si noterà egualmente in color rosso la sua lunghezza, la salita o discesa totale, e la pendenza ragguagliata a mille metri di lunghezza.

L'andamento del terreno e le opere d'arte esistenti saranno segnate in nero; le linee del progetto in color rosso.

Le superficie dei rialzi saranno colorate in rosso e quelle degli scavi in giallo.

Le altezze dei rialzi e quelle degli scavi saranno scritte in color rosso, collocando le prime immediatamente al di sopra, e le seconde al di sotto della linea del terreno. In quei punti però, ove la linea del terreno si troverà molto vicina a quella del progetto le altezze saranno scritte, per i rialzi al di sopra e per gli scavi al di sotto delle due linee.

Nei profili longitudinali dei canali, sarà tracciata la linea del livello massimo delle acque, che vi sono o vi dovranno essere contenute, e vi sarà pure segnata la linea di cresta dei loro argini laterali, quando questi canali siano arginati.

Nei profili di canali, che sfociano in mare o da aprirsi in riva al mare s'indicheranno i livelli della bassa e alta marea, e quello delle acque ordinarie.

Occorrendo paragonare vari andamenti di progetti fra gli stessi punti, i relativi profili longitudinali si collocheranno possibilmente sullo stesso foglio o tela da disegno, e le linee relative a ciascun progetto saranno segnate col colore che le distingue nella planimetria.

Art. V. — *Profili trasversali.*

Questi profili possono essere di due specie.

Quelli destinati a rappresentare la configurazione dei terreni da bonificare, e a giustificare la convenienza delle disposizioni di progetto si estenderanno in diverse direzioni, o secondo linee parallele, fino oltre i limiti di quei terreni; e saranno disegnati su scale nel rapporto non minore di 1 : 2000 per le lunghezze, e di 1 : 200 per le altezze. Tali profili sono superflui quando la planimetria sia un regolare piano quotato.

I profili trasversali, destinati a servire di base al calcolo approssimativo dei movimenti di terra per le diverse opere della bonificazione, daranno la inclinazione media del terreno, e saranno disegnati alla scala di 1 : 200.

Sì negli uni che negli altri profili, le quote delle ordinate saranno riferite al piano di paragone adottato pei profili longitudinali, o ad altro a questo riferito.

Le ordinate, corrispondenti a punti comuni ad un profilo longitudinale e ad una sezione, saranno contraddistinte col numero progressivo, che le ordinate stesse hanno in ciascun profilo.

Fra sezione e sezione, sarà notata la rispettiva distanza.

Quando una sezione sia legata non solo al picchetto di un profilo longitudinale, ma anche a qualche caposaldo, questo vi sarà indicato colla corrispondente ordinata.

Le linee di progetto e le rispettive ordinate, nonchè le corrispondenti cifre e quelle delle ascisse saranno segnate in color rosso; le superficie dei rialzi saranno colorate in rosso e quelle degli scavi in giallo, come nei profili longitudinali.

Vi sarà pure segnato con linee e cifre in color azzurro il livello delle acque ordinarie, e quello delle massime piene ed innondazioni.

Le sezioni trasversali dei canali e delle strade saranno disegnate nello stesso modo che si presenterebbero ad un osservatore il quale procedesse dall'origine al termine dell'andamento progettato.

Art. VI. — *Disegni delle opere d'arte, fabbricati e macchine.*

I disegni delle opere d'arte e dei fabbricati saranno presentati nelle scala da 1 : 200 a 1 : 500, secondo i diversi casi; essi saranno in semplici linee, ma colle misure scritte.

Potrà bastare per ogni opera d'arte o edifizio la pianta, il prospetto e lo spaccato longitudinale.

Per quelle di poca entità, si potranno presentare dei tipi generali, indicando a quali opere si applicherà ciascuno di questi tipi.

Le diverse qualità di muratura e di materiali saranno distinte con segni e colori convenzionali.

I disegni delle macchine elevatorie saranno ad una scala che serve a far conoscere chiaramente le loro disposizioni, e vi saranno indicate in numeri le loro principali dimensioni.

Art. VII. — *Calcolo sommario di spesa.*

In questo calcolo, sarà dato un computo metrico sommario delle quantità dei lavori delle varie categorie; ed applicandovi i prezzi correnti della località, vi sarà calcolato l'importo di ciascuna specie di questi lavori, e quindi quello totale delle opere della bonificazione.

Si dovrà pure indicare quale sarà la spesa da sostenersi in ciascun anno per tutta la presunta durata, comprendendo in tale cifra anche l'importo delle spese di manutenzione e di custodia delle opere ultimate, quelle di sorveglianza e di direzione tecnica, nonchè un fondo sufficiente per lavori imprevisti, e suddividendola per privati, comuni, provincie, Stato.

Pei prosciugamenti con macchine, nel suddetto calcolo sommario dovrà essere compreso quello delle spese occorrenti per l'esercizio delle macchine, per ottenere il primo prosciugamento dei terreni da bonificare.

ALLEGATO B.

Norme per la compilazione dei progetti di esecuzione delle opere di bonificazione.

Art. 1. I progetti di esecuzione di opere di bonificamento saranno composti dei seguenti documenti:

1. Relazione spiegativa del progetto;
2. Piano della località;
3. Profili longitudinali;
4. Sezioni trasversali;
5. Disegni delle opere d'arte;
6. Computo metrico;
7. Analisi dei prezzi;
8. Stima dei lavori.

Quando le opere debbano essere eseguite per appalto, si aggiungerà il relativo capitolato speciale.

Per le bonificazioni molto estese e di lunga durata, questi progetti potranno riferirsi soltanto ad alcune, od anche ad una sola delle opere comprese nel piano di massima.

In ogni caso, nella preparazione di questi documenti, si osserveranno le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 2. — *Relazione spiegativa del progetto.*

La relazione, riferendosi al progetto di massima tecnico-economico, esporrà le disposizioni del progetto tanto nel suo complesso quanto nei suoi particolari, e darà ragione, se vi sarà luogo, delle considerazioni, che abbiano consigliato di discostarsi in qualche parte dal progetto di massima. Vi saranno pure indicati gli studi, gli scandagli, le osservazioni e gli esperimenti fatti per determinare il più opportuno andamento dei canali della bonificazione, e le forme e le dimensioni delle opere d'arte di varia natura e degli edifizi di speciale importanza: vi sarà reso conto altresì delle ragioni, che hanno indotto l'autore del progetto a dare la preferenza ad un sistema di costruzione piuttosto che ad un altro; finalmente vi dovranno essere contenuti tutti quegli schiarimenti che potranno giustificare l'utilità e la convenienza del progetto, e che saranno valevoli a prevenire od a sciogliere i dubbi che potessero presentarsi a chi avesse da giudicare il progetto medesimo su i soli documenti che lo compongono, e senza speciali cognizioni delle località.

Art. 3. — *Piano della località.*

Il piano sarà disegnato alla scala di 1 : 2000, ovvero di 1 : 1000, secondo che richiederanno le speciali condizioni del progetto. Nella sua formazione si osserveranno le prescrizioni date nell'allegato *A* rispetto alla planimetria dei piani di massima, avendo per altro cura di rappresentarvi le accidentalità del suolo, con quella maggiore precisione, che sarà comportata dalla grandezza della scala.

Per le curve dell'andamento dei canali e delle strade, s'indicheranno le tangenti e l'angolo fra queste compreso e per le curve circolari s'indicherà anche il raggio.

Qualora il progetto si estenda sopra vaste estensioni di terreno, o sopra grande lunghezza, il piano potrà essere diviso in varie sezioni o fogli separati; in tal caso si dovrà aggiungere un piano generale d'insieme, alla scala di 1 : 10000 o 1 : 20000, sul quale sia rappresentato l'intero progetto, con quelle sole indicazioni, che potranno essere consentite dalla grandezza della scala.

I piani di bonificazioni per colmate saranno quotati in punti abbastanza vicini, perchè se ne possa dedurre il calcolo del volume delle terre necessarie per il compimento della colmata.

Per ogni punto saranno segnate due quote: l'uno in nero indicherà l'altezza attuale del terreno rispetto al livello del mare, o ad un determinato piano di paragone; l'altro in rosso segnerà l'altezza a colmata compiuta.

Se in qualche tratto del progetto condizioni speciali, come sarebbero, ad esempio, l'attraversamento di un corso d'acqua, o l'adiacenza di fabbricati o straordinarie accidentalità del terreno, rendessero necessarie più minute indicazioni, per far conoscere in modo preciso le opere proposte, si presenterà un piano separato di quel tratto su scala non minore di 1 : 500.

Art. 4. — *Profili longitudinali.*

I profili longitudinali dei canali, delle condotte d'acqua, delle strade, occorrenti per eseguire e completare una bonificazione, saranno disegnati su scala eguale a quella del piano per le lunghezze e su scala decupla per le altezze.

Oltre all'osservanza delle norme indicate per questi profili nell'allegato *A*, vi sarà tenuto conto di tutte le inflessioni del suolo, il rilievo delle quali possa essere necessario per l'esatto calcolo dei movimenti di terra, e vi saranno indicate le opere d'arte che possono occorrere, indicando la luce di ciascuna, e segnandovi con linee e numeri in colore azzurro l'altezza delle acque magre, e quella delle massime piene.

Nei profili di nuovi alvei arginati di corsi d'acqua naturali o di canali artificiali, il profilo dovrà rappresentare con linee ben distinte il fondo, il pelo delle acque magre, e quello delle massime piene: le linee di golena, quelle dei cigli d'entrambe le arginature, e quelle del piano di campagna, sì dall'una che dall'altra parte, o quelle soltanto delle dette linee, che basteranno per dare idea precisa e completa del progetto.

Sulla superiore delle due linee orizzontali sottostanti a quella di livello, si scriveranno le distanze parziali fra ordinata e ordinata, e sull'inferiore s'indicheranno, con numeri arabi, le divisioni in ettometri a partire dall'origine del profilo.

Su di una terza linea, sottostante alle precedenti, s'indicheranno le ordinate dei punti estremi delle curve, lo sviluppo ed i raggi di esse curve, se sono circolari, o altrimenti il raggio del circolo osculatore al vertice della curva.

Per gli studi particolareggiati di qualche tratto del progetto, che si trovi in alcuna delle condizioni speciali accennate alla fine del precedente articolo, il profilo longitudinale sarà disegnato, occorrendo, alla scala di 1:200 tanto per le lunghezze che per le altezze, ovvero in iscala di 1:500 per le lunghezze e di 1 : 200 per le altezze.

Art. 5. — *Sezioni trasversali.*

Le sezioni trasversali, nel numero necessario per l'esattezza del calcolo dei movimenti di terra, comprenderanno a destra e a sinistra della linea del progetto un'estensione di terreno, larga quanto basti per far conoscere l'andamento del suolo, e saranno disegnate alla scala di 1:200, tanto per le lunghezze che per le altezze, osservando le norme rispetto ad esse indicate nell'allegato *A*.

Esse verranno in generale raccolte in apposito quaderno: ma però, quando le dimensioni del foglio ed il numero delle sezioni lo permettano, potranno anche essere disegnate sul foglio del corrispondente profilo longitudinale.

A lato di ciascuna sezione, sarà indicata la superficie del rialzo e dello scavo, avvertendo che il calcolo di queste aree deve risultare da dimensioni dedotte dai dati numerici dei rilievi, e non da dimensioni misurate graficamente sulle sezioni.

Lo stesso quaderno comprenderà le sezioni normali dell'opera, nelle varie sue condizioni, disegnate sopra una scala atta a far conoscere le forme dell'insieme di essa e delle singole sue parti.

In un progetto d'inalveamento o di canale, ad esempio, le sezioni normali indicheranno la forma dell'alveo in iscavo, a mezza costa, in rialzo, con quella delle golene, delle arginature, dei muri di sostegno e di rivestimento.

Art. 6. — *Disegni delle opere d'arte.*

Per i ponti, viadotti, porti, canali, botti sotterranee, grandi sifoni occorrenti per l'attraversamento di corsi d'acqua o di strade, e che abbiano una apertura maggiore di 6 metri, si presenteranno appositi

disegni alla scala di 1:100 o a quella di 1:200, secondo la minore o maggiore lunghezza degli edifizi. Per le opere d'arte di minore importanza, cioè acquedotti, ponticelli, sifoni, basteranno i moduli delle varie categorie appropriate alle diverse condizioni dell'opera, meno nei casi nei quali, per taluna specialità, si riconoscano necessari disegni speciali, anche per qualcuno di questi piccoli edifizi.

I disegni di ciascuna opera d'arte e dei fabbricati dovranno contenere una pianta, un prospetto, una sezione longitudinale, una o più sezioni trasversali, e quel numero di disegni particolari e di sagome su più grande scala, che sarà necessario per far conoscere esattamente le forme ed il modo di costruzione dell'opera.

Il pelo delle acque magre, delle ordinarie e quelle delle massime piene dei fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua, saranno sempre indicati nel prospetto e sulle sezioni longitudinali, come lo sarà l'altezza della bassa e dell'alta marea, tanto ordinaria che straordinaria, per gli edifizi da costruirsi in riva al mare. Si noterà inoltre, sui disegni medesimi, la data della massima piena in essi indicata.

Sulla pianta, sul prospetto e sulle sezioni saranno scritte tutte le dimensioni delle parti dell'edifizio, per servire al computo metrico delle varie categorie dei lavori.

I disegni delle macchine dovranno contenere tutte le indicazioni grafiche e numeriche atte a determinarne in tutti i particolari la struttura e le dimensioni.

Art. 7. — *Computo metrico.*

Il computo metrico formerà un solo allegato del progetto, ma sarà diviso in diverse parti, secondo le varie categorie dei lavori, seguendo l'ordine della loro esecuzione.

Il computo metrico sarà perciò diviso nel modo seguente:

1. Occupazione dei terreni;
2. Movimenti, distribuzione e trasporto delle terre;
3. Opere d'arte ed edifizi;
4. Lavori diversi.

Il computo metrico per le occupazioni di terreni indicherà le dimensioni, la quantità e la qualità dei terreni da occuparsi, il territorio comunale in cui cadono, e il nome e cognome dei proprietari.

Quando il progetto definitivo avrà ricevuto la superiore approvazione, questo allegato sarà sostituito dall'elenco accompagnato dal piano particolareggiato con tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il computo metrico dei movimenti di terra dovrà indicare le figure geometriche, nelle quali si decompongono le sezioni.

Le quantità degli scavi e dei rialzi saranno calcolate secondo il metodo, generalmente in uso, della media superficie fra due sezioni consecutive, moltiplicate per la distanza fra le sezioni medesime.

Per quelle sezioni, in cui si passa in tutto o in parte dallo scavo al rilevato, e reciprocamente, si calcolerà prima di tutto la distanza del punto intermedio di passaggio dall'una all'altra sezione, si moltiplicherà metà della superficie di ciascuna sezione per la distanza suddetta, regolando il calcolo a seconda delle varie proporzioni che si possono presentare.

Per la distribuzione e il trasporto delle terre, il volume del materiale di scavo, in ogni tratto compreso fra due sezioni consecutive, sarà diviso in categorie, secondo la diversa natura delle terre, e secondo la maggiore difficoltà del taglio.

Sarà altresì divisa in parti corrispondenti al modo con cui debbono impiegarsi le materie suddette, per distinguere le quantità da paleggiarsi, da trasportarsi, o da mettersi in rifiuto.

Nel calcolo dei trasporti, alla distanza orizzontale fra i centri di gravità dei volumi, si aggiungerà quell'aumento, che potrà in certi casi occorrere, per le sensibili altezze, che nei trasporti si avessero da superare.

Nel computo metrico delle opere d'arte e degli edifizi, ed in quello dei lavori diversi, seguendo l'ordine numerico del quaderno dei disegni, saranno segnate in apposite colonne le dimensioni delle diverse parti, e i quantitativi parziali e totali che dal prodotto dei fattori si desumono, classificando ciascuna quantità in ragione della diversa qualità del lavoro.

Art. 8. — *Analisi dei prezzi.*

Le analisi dei prezzi unitari delle varie specie di lavori saranno classificate coll'ordine stesso adottato nel computo metrico, indicando prima di tutto in una tabella i prezzi elementari, cioè quelli dei materiali nel luogo d'acquisto, quelli delle giornate di operai di ogni genere e quelli dei vari mezzi di trasporti.

Si noterà nelle analisi il tempo medio che si stima necessario pei trasporti dei materiali e per l'esecuzione di ciascuna specie di lavoro, tenendo conto delle quantità parziali che si richiedono per ciascun elemento, quando siano compresi nella stessa categoria di lavoro, e se ne abbiano a riunire parecchi per costituire un dato prezzo unitario.

Si aggiungerà poi generalmente un ventesimo del prezzo della mano d'opera e dei trasporti per le spese generali ed accessorie, e se il lavoro deve essere appaltato un decimo di beneficio per l'appaltatore.

Art. 9. — *Stima dei lavori.*

La stima dei lavori farà conoscere l'importare dell'opera, applicando alle quantità risultanti dai computi metrici, i prezzi unitari determinati dalle relative analisi.

Se le opere debbono eseguirsi mediante appalto, il loro ammontare sarà distinto in tre categorie: la prima comprenderà le spese pei lavori a corpo; la seconda quella pei lavori a misura; la terza le somme che rimangono a disposizione dell'Amministrazione.

Nei lavori a corpo saranno compresi i movimenti di terra, all'infuori degli scavi per le fondazioni delle opere d'arte, semprechè per circostanze eccezionali non venga disposto altrimenti; i compensi per le indennità di occupazioni temporanee dei fondi, e quelli per lo stabilimento dei cantieri, pei ponti di servizio, armature, lavori preparatorii ed accessori, per le eventualità ed altri oneri che all'appaltatore fossero accollati, e finalmente pel mantenimento dei lavori sino alla finale collaudazione.

Nei lavori a misura saranno comprese le opere d'arte d'ogni genere, e quelle altre che nell'esecuzione sono suscettibili di modificazione, per aumento o per diminuzione.

Nelle somme a disposizione dell'Amministrazione saranno compresi:

1. L'ammontare delle indennità per occupazioni permanenti di terreno;
2. Una somma competente per supplire alle spese occasionate da maggiori lavori dipendenti dai casi imprevisti, per lavori in economia e per la direzione locale ed assistenza dei lavori.

Art. 10. — *Capitolato per l'appalto.*

Oltre alle condizioni generali amministrative, che siano state adottate dall'Amministrazione delle bonificazioni per tutti i lavori della bonifica, le condizioni particolari relative alle opere, contemplate in ciascun progetto esecutivo o da darsi in appalto, formeranno soggetto di apposito capitolato speciale.

Questo capitolato dovrà essere compilato in modo che resti indipendente dai computi metrici, dalle analisi, dalla stima, nè faccia menzione di tali documenti, i quali non devono far parte di quelli di contratto.

Il capitolato stesso sarà compilato e diviso nel seguente modo:

CAPITOLO I. — *Oggetto dell'appalto, designazione, forme e principali dimensioni dell'opera.*

Vi saranno particolarmente bene dichiarati tutti gli elementi che servono a determinare la disposizione planimetrica ed altimetrica degli alvei, canali, fossi di scolo, condotte d'acqua, strade, argini, ecc.; e vi saranno date le necessarie indicazioni per far conoscere la situazione, il numero e le principali dimensioni dei ponti, ponticelli, acquedotti, chiaviche, botti, sifoni, ponti-canali, ecc., dei muri di sostegno, di difesa o di arginatura, e di tutte le altre particolarità del lavoro che saranno necessarie.

CAPITOLO II. — *Modo di eseguimento di ogni categoria di lavoro; qualità e provenienza dei materiali; ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.*

CAPITOLO III. — *Prezzo dei lavori, modo di valutarli; norme per la relativa contabilità.*

In un quadro apposito si designeranno in complesso, in un articolo di questo capo, le diverse categorie di lavori da appaltare, col relativo loro importo, quale si desume dalla stima dei lavori.

In un elenco annesso al capitolato, si noteranno poi i prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori da appaltarsi a misura, o le somministrazioni per le opere ad economia.

CAPITOLO IV. — *Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.*

Richiamata l'osservanza del capitolato generale amministrativo della bonificazione, se esiste, si stabiliranno le disposizioni speciali, che si stimeranno opportune, determinando particolarmente i seguenti oggetti:

a) L'ammontare della cauzione, e, nel caso che l'appalto si eseguisca per pubblici incanti, l'ammontare della cauzione provvisoria;

b) La misura dell'aggio da corrispondersi all'appaltatore sulle somme dal medesimo anticipate pei lavori o provviste in economia;

c) L'importare delle rate da pagarsi all'appaltatore in corso d'opera in ragione dell'avanzamento dei lavori, mettendo in conto i materiali esistenti in cantiere, entro un determinato limite da stabilirsi secondo le circostanze;

d) Il modo da tenersi nella misurazione dei lavori;

e) Il compenso a corpo per la sua manutenzione, alla quale l'appaltatore è obbligato, e i limiti dei relativi obblighi;

f) Il tempo entro il quale tutti i lavori dovranno essere compiuti;

g) La multa in cui incorrerà l'appaltatore qualora oltrepassi il termine assegnatogli;

h) L'obbligo per l'appaltatore di presentare, quando ciò sia ritenuto opportuno, un suo supplente, nel caso che per morte od assoluto impedimento egli non potesse condurre a termine l'appalto;

i) Il termine di tempo, entro il quale avrà luogo il collaudo finale dei lavori, a datare dalla regolare e completa loro ultimazione, accertata mediante apposito certificato dell'ingegnere direttore; dichiarando altresì che il collaudatore sarà nominato dalla Deputazione amministrativa del consorzio, e che le spese per le operazioni di collaudo saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 11. — *Progetti per opere di bonificazioni di poca entità.*

Per le opere di bonificazione di poca entità, i progetti potranno essere compilati in modo più sommario di quello indicato nei precedenti articoli.

I documenti di tali progetti potranno limitarsi ai seguenti:

1. Relazione.
2. Disegni.
3. Analisi dei prezzi.
4. Stima dei lavori.
5. Capitolato speciale, nel caso soltanto che le opere debbano essere eseguite per appalto.

I disegni saranno semplicemente lineari e raccolti possibilmente in un solo foglio.

Le analisi potranno ommettersi quando si tratti di lavori, che abbiano prezzi già stabiliti nel comune commercio.

La stima sarà descrittiva dalle varie parti, concernenti l'opera progettata in modo da esibire i corrispondenti computi metrici.

Il capitolato speciale sarà compilato secondo le norme espresse nell'articolo 10.

Art 12. — *Progetti supplementari.*

Per tutte le variazioni, soppressioni od aggiunte ai progetti approvati e in corso d'esecuzione, che portino differenza sensibile nel tracciato, nelle disposizioni generali e nella forma dell'opera approvata, sarà compilato un progetto supplementare, secondo le norme qui sopra indicate, e con tutti i documenti opportuni per rendere ragione delle proposte variazioni, soppressioni ed aggiunte.

I documenti posti a corredo del progetto saranno riferiti e coordinati a quelli del progetto primitivo, e limitati a ciò che è necessario per giustificare le particolarità relative alle proposte modificazioni.

I disegni conterranno tutte quelle parti dell'opera in cui si proporranno variazioni od aggiunte, e dovranno rappresentare i lavori, quali erano proposti nel progetto primitivo e quali risulteranno secondo il progetto supplementare.

Al computo metrico dei lavori, da farsi in conformità al progetto supplementare, sarà aggiunta quella delle parti del progetto primitivo, che sono soggette a variazione, per conoscere le differenze in più o in meno nelle quantità del lavoro.

Le analisi, da unirsi al progetto supplementare, si limiteranno a quelle specie di lavori, che non erano previste nel primitivo progetto.

La stima delle parti modificate sarà compilata secondo le norme seguite nel progetto primitivo, e vi si farà pure il confronto coll'importo delle parti corrispondenti del primitivo progetto, sicchè ne risulti chiaramente determinata la differenza fra l'ammontare delle due stime.

Il capitolato speciale comprenderà soltanto le modificazioni ed aggiunte, che occorra di fare a quello del progetto primitivo.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'Amministrazione delle poste inglesi ha partecipato che nell'ultimo trimestre del corrente anno il servizio dei piroscafi in partenza da Liverpool per la costa occidentale d'Africa, sarà regolato come segue:

Ogni sabato da Liverpool: per Gran Canary, Sierra Leone, Sherbro, Kroo Coast, Cape Coast Castle, Accra, Lagos.

Da Liverpool l'8, 15 e 29 ottobre, il 5, 19 e 26 novembre ed il 10, 17 e 31 dicembre: per Medeira e Teneriffe.

Da Liverpool il 1° e 22 ottobre, il 12 novembre ed il 3 e 24 dicembre: per Gorce, Dakar, Bathurst (Gambia).

Da Liverpool l'8 e 22 ottobre, il 5 e 19 novembre ed il 3, 17 e 31 dicembre: per Monrovia, Gran Bassam, Winnelah, Quitta, Jellah Coffee, Benin, Forcados, Brass, Bonny, New Calabar.

Da Liverpool il 1°, 15 e 29 ottobre, il 12 e 26 novembre ed il 10 e 24 dicembre: per Gran-Bassa, Half-Jach, Salt Pond, Addah, Akassa (anche pes Brass) Opobo.

I piroscafi di questa linea fanno pure scalo, a date non fisse e quando se ne presenta l'opportunità, ai seguenti porti:

Ahgwey, Anamaboe, Appam, Assinie, Axim, Bageida, Bay, Beach, Cape Palmas, Chama, Danoè, Dix Cove, Elmina, Grand Popo, Isles de Los, Lavanah, Little Popo, Porto Seguro, Pram Pram, Lecondec, Sulynah e Whydah.

Infine si fa noto che i piroscafi in partenza eventualmente da Liverpool ogni tre mercoledì per la costa occidentale e meridionale di Africa approderanno nei viaggi seguenti ai porti sottoindicati:

Da Liverpool il 5 e 26 ottobre, il 16 novembre ed il 7 e 28 dicembre: per Teneriffe, Grand Canary, Goree, Kroo Coast, Accra, Old Calabar, Fernando Po, Comeroons, Saint-Thomas, Eloby, Gaboon, Loango, Blak-Point, Landana, Congo, Ambrizette, Kinsembo, Ambriz, Loanda.

I piroscafi stessi approderanno inoltre quando se ne presenti l'opportunità, ai posti seguenti: Cape Lopez, Fernan Vaz, N'Gove, Nyanga, Sette Cama, Mayumba, Kabenda, Muculla, Mussera, Nova Redonda, Benguela e Mossamades.

Le corrispondenze destinate ai paesi suaccennati per poter proseguire da Liverpool il sabato ed ogni tre mercoledì dal 5 ottobre corrente, debbono essere impostate in tempo utile per aver corso da Torino alle ore 9 ant. (treno 2) di ogni giovedì e di ogni tre lunedì dal 3 del corrente mese, e da Roma rispettivamente alle ore 3 40 pomeridiane (treno 2) di tutti i mercoledì e di ogni tre domeniche dal 2 ottobre.

Roma, 5 ottobre 1887.

Per il Direttore Generale: MOROSINI.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E CREDITO

È aperto un concorso per dieci borse di studio, di lire 800 ognuna, da conferirsi ai giovani che versano in ristrette condizioni economiche, i quali intendono frequentare la Scuola superiore di commercio in Bari e la Scuola superiore d'applicazione di studi commerciali in Genova.

Le borse sono conferite cinque per la Scuola di Bari e cinque per quella di Genova; esse hanno la durata di tre anni e sono pagate a rate mensili; ma cessano per coloro che alla fine di ciascun anno non abbiano dato prova di assiduità e di lodevole profitto.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da lira una, posson essere inviate al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione industria, commercio e credito), o alla Direzione delle dette Scuole, non più tardi del 30 ottobre corrente.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificati di penalità e di moralità, di data non anteriore al 1° agosto corrente;
3. Fede medica di sana costituzione fisica;
4. Attestati autentici, od in copia autentica, degli studi fatti, dai quali risulti che il concorrente abbia ottenuto la licenza dell'Istituto tecnico o del Liceo.
5. Certificati legali sulle condizioni economiche della propria famiglia.

Il concorso è per esami e consiste in due prove: una scritta e l'altra orale. La prova scritta ha luogo nella città capoluogo della provincia nella quale risiedono i candidati, presso l'autorità che verrà all'uopo designata e con le norme che saranno stabilite dal Ministero. La prova orale avrà luogo in Roma, e ad essa saranno chiamati soltanto i concorrenti i quali avranno riportato il maggior numero di punti nell'esame scritto.

Il programma delle materie di esame è visibile presso le Scuole suddette e presso il Ministero, e verrà spedito a chiunque ne faccia richiesta.

I candidati saranno avvertiti in tempo utile dell'epoca fissata per gli esami.

Roma, 2 ottobre 1887.

Il Direttore della Divisione industria, commercio e credito
ANT. MONZILLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Ad Atene si è formato recentemente un club allo scopo di propagare l'idea di una federazione degli Stati della penisola dei Balcani. Uno dei suoi membri, il signor Leonida Bulgaris, si era rivolto al signor Stojanoff, vicepresidente dell'ultima Sobranié di Bulgaria, per esporgli i vantaggi di questa combinazione. L'*Aeon* di Atene pubblica ora la risposta del signor Stojanoff, il quale dichiara che tutti gli uomini intelligenti del principato considerano la costituzione di una confederazione balcanica come il solo mezzo di salvare l'esistenza nazionale della Grecia, della Rumenia, della Serbia, della Bulgaria ed anche della Turchia, che sarebbero, senza di ciò, tosto o tardi, assorbite dai loro vicini in nome della civiltà e del progresso. Il signor Stojanoff aggiunge che la Russia sarà il principale avversario di questa idea, però che soltanto una federazione potrebbe lottare contro « la sua ortodossia, il suo slavismo e la sua missione liberatrice, » mentre l'Austria vi troverebbe dei vantaggi, l'adesione dei magiari essendo digià acquisita.

Il *Daily News* di Londra pubblica il seguente telegramma da Pietroburgo 2 ottobre:

« Qui si comincia a considerare con qualche inquietudine, l'esito probabile della crisi bulgara dal punto di vista degl'interessi bulgari.

« I giornali dichiarano apertamente che la Russia è alla vigilia di vedersi inflitta una disfatta inevitabile, e condannano in termini molto vivaci, la debolezza della diplomazia imperiale. Correva voce qui che due potenze estere avevano proposto nuovamente la riunione di un Congresso europeo, questa volta, con sede a Pietroburgo. Nei circoli ufficiali però non si presta gran fede a queste voci. »

Il *Journal des Débats* pubblica un telegramma da Vienna, 2 ottobre, in cui è detto che le minaccie della Porta, a quanto si afferma, non produrranno nessun effetto sul principe Ferdinando, il quale si sarebbe espresso in questo senso innanzi al suo seguito ed al console generale d'Inghilterra, aggiungendo che la sola cosa che temeva erano le complicazioni all'intero, e che fino a tanto che i bulgari gli resteranno fedeli, non presterà nessuna attenzione alle minaccie dell'estero.

Il telegramma aggiunge che a Vienna si attende prossimamente il signor Mutkuroff, ma che non si conosce lo scopo del suo viaggio.

« Si assicura, dice il telegramma, che un sindacato di banchieri di Vienna abbia offerto al governo bulgaro la conclusione di un prestito a patto che gli venga concessa la costruzione delle ferrovie bulgare. Si afferma però, d'altra parte, che il signor Stambuloff non abbia accettate le esibizioni del sindacato, non volendo, come disse ai suoi colleghi ministri « far subire alla Bulgaria le sorti della Serbia, che fu rovinata grazie alle sue relazioni coi banchieri di Vienna. »

« A Pest dice il telegramma istesso si parla molto di una lettera che il principe Ferdinando avrebbe diretto recentemente ad uno dei suoi amici, un magnate ungherese. In questa lettera il principe parla della sua alta missione civilizzatrice in Oriente, per la quale sarebbe pronto a sacrificare la vita. Esso loda il popolo bulgaro e i ministri, pure lagnandosi amaramente delle enormi spese che è obbligato di fare a causa dei tanti parassiti che lo circondano.

« Il governo bulgaro ha inviato dei rinforzi considerevoli a Burgas ove teme un'invasione armata di emigrati bulgari. Da qualche giorno si vedrebbero parecchie navi sospette incrociare ad una certa distanza da quel porto. »

Si scrive da Sofia alla *Neue Freie Presse* che l'attenzione pubblica in Bulgaria è rivolta alle imminenti elezioni piuttostochè alla scambio di note fra le potenze L'agitazione elettorale è incominciata; tutti i ministri hanno posta la loro candidatura. Contro il ministro presidente, signor Stambuloff, si presenta a Sofia l'ex-ministro presidente Radoslavoff.

Il signor Zankoff, che si trova a Costantinopoli, ha diretto al Comitato centrale dell'opposizione a Sofia l'invito di non prender parte alle imminenti elezioni; però che le elezioni, essendo state ordinate in nome del principe, una partecipazione equivarrebbe ad un tacito riconoscimento del principe, da cui rifugge l'opposizione. Il Comitato centrale ha informato di ciò i Comitati provinciali.

Secondo un dispaccio da Costantinopoli al *Times*, la Porta avrebbe ricevuta una lunga nota da Mukhtar pascià a proposito dell'accordo progettato tra la Francia e l'Inghilterra per la neutralizzazione del canale di Suez.

Mukhtar pascià dice che la notizia di quest'accordo ha prodotto in Egitto, in tutte le classi della popolazione, un vivo malcontento e che l'accordo anglo-francese non verrà accettato dagli egiziani se la Porta non è chiamata a parteciparvi ed a sanzionarlo.

Il corrispondente dell'*Indépendance Belge* a Madrid scrive a questo giornale che, siccome la morte del sultano del Marocco potrebbe for-

nire alle ambizioni europee l'occasione di affermarsi nuovamente in modo positivo, il gabinetto Sagasta ha già fissato un intiero piano di condotta per il caso in cui si verificasse la notizia di quella morte.

« Alcuni giornali della penisola dice il corrispondente esortavano il governo ad inviare delle truppe nei possedimenti spagnuoli limitrofi al Marocco per mantenere, all'occorrenza, l'ordine nel territorio del sultanato. Ma il governo, per quanto si assicura, non volle arrendersi a quest'invito pericoloso, ma si è posto rapidamente in grado di essere informato sui progressi della malattia del sultano, ed ha deciso, per il caso in cui questi soccombesse, di fare un passo presso le altre potenze mediterranee per ottenere da esse il rinnovamento dell'impegno di rispettare i limiti territoriali del sultanato, quali furono definiti nelle convenzioni firmate a Madrid, or sono sei anni. »

Il principe di Bismarck ha preso una misura destinata a rialzare il prestigio della Germania nei territori del sud-est dell'Africa ove impera il protettorato tedesco. Il cancelliere dell'impero ha inviato agli hereros delle armi e delle munizioni che loro permettono di respingere gli incessanti attacchi degli ottentoti. Gli hereros che si occupano dell'allevamento del bestiame e sono relativamente ricchi, sono stati sempre molestati e spogliati dagli ottentoti, popolo inerte e povero.

Quando la Germania proclamava il suo protettorato su quel territorio, gli hereros speravano che da allora innanzi sarebbero al sicuro dalle invasioni dei loro nemici. Ma l'impero tedesco aveva bensì istallato un commissario nel paese protetto, ma questo funzionario, non avendo nessuna forza armata a sua disposizione, non poteva esercitare nessuna azione in favore dei suoi amici. E gli ottentoti non solo non si perdettero d'animo, ma divenivano di giorno in giorno più audaci, tantochè ultimamente non si peritarono di rubare i cavalli al commissario, e di minacciare di catturare anche il commissario. Per mettere un termine a questa situazione umiliante il cancelliere ha inviato agli hereros cinquecento fucili che permetteranno loro di respingere gli attacchi degli ottentoti.

Il principe di Hoenlohe, luogotenente dell'Alsazia Lorena passando per Vienna di ritorno dalla Russia, per recarsi a Strasburgo, ebbe un colloquio con un corrispondente della *Kölnische Zeitung* a cui disse che conta di restare al suo posto nell'Alsazia-Lorena.

Il principe ammise che nella scorsa primavera v'era un qualche dissidio non tra lui ed il principe di Bismarck, ma tra lui ed un partito politico berlinese il quale era d'avviso che convenisse sopprimere il posto di luogotenente e trasferire a Berlino l'amministrazione superiore dell'Alsazia Lorena.

Il principe di Bismarck non ha approvato le vedute di questo partito e le cose restano quindi nello *statu quo*

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 5. — Il Presidente del Consiglio, onorevole Crispi, giungendo col treno diretto del Gottardo, si fermò stamane, alle ore 7 37, a Monza, per conferire con S. M. il Re.

BERLINO, 5. — La *Frankfürter Zeitung* pubblica il colloquio di un suo redattore coll'on. Crispi, il quale fece le seguenti dichiarazioni:

« Ho aderito al desiderio che il principe di Bismarck mi espresse di vedermi.

« I nostri colloqui non avevano per iscopo alcun fine politico speciale.

« La questione Vaticana non esiste per noi.

« I nostri rapporti col Vaticano costituiscono sempre un affare interno in cui non lasciamo immischiarsi nessuno.

« Avendo io chiamato l'attenzione del Cancelliere sulle insensate dicerie dei giornali in proposito, egli ne rise molto, dicendo non potersi trattare di simili cose fra lui e me. »

Quanto alla situazione generale politica, l'onorevole Crispi dichiarò che l'Italia vuole soltanto il mantenimento della pace e dell'equilibrio europeo « È a questo scopo, soggiunse, che ci siamo associati all'alleanza austro-tedesca. L'Italia ha, come tutti gli Stati europei, buona ragione di temere la marcia della Russia fino a Costantinopoli. Ora noi non possiamo ammettere che il Mediterraneo diventi un lago russo. »

MILANO, 5. — Il Presidente del Consiglio, onorevole Crispi, proveniente da Monza, è giunto alle ore 1 45 pom. e fu ricevuto alla stazione dalle autorità. L'onorevole Crispi scese all'*Hotel Milan*.

TORINO, 5. — Il conte Corti, ambasciatore d'Italia a Londra, è giunto dalla Francia alle ore 1 58 pom., ed è ripartito alle 2 20 per Roma.

CALDAS DA RAINHA (Portogallo), 5 — È qui morto il commendatore Scovasso, ministro d'Italia a Tangeri, venuto a questi bagni per curare la sua salute.

BUDAPEST, 4. — La Camera dei deputati si è costituita, nominando Pechy presidente, ed i conti Csaky e Banky vice-presidenti.

LONDRA, 5. — Un dispaccio da Tatamatava, in data 21 settembre annunzia che le relazioni fra il residente francese ed il ministero malgascio erano tesissime. Il residente abbassò la sua bandiera e lasciò Tatamatava e quella data. Ravoninahitrioriarivo, ministro degli affari esteri, fu esiliato.

Si telegrafa al *Times* da Aden, in data 4 corrente, che il ministro degli affari esteri del Madagascar fu esiliato per venti anni. Il residente francese a Tananarive abbassò la sua bandiera abbassò la sua bandiera e ruppe le relazioni diplomatiche. Egli colla sua scorta, si reca a Tatamatava. La rottura fu provocata dalla questione dell'*exequatur* dei consoli degli Stati Uniti e d'Inghilterra.

LONDRA, 5: — Lo *Standard* ha da Berlino:

« La Germania, l'Austria Ungheria e l'Italia convennero, a quanto si dice, di non accettare la proposta, che attendono da parte della Francia, di nominare i consoli generali residenti al Cairo commissari incaricati della sorveglianza del canale di Suez. Queste tre potenze aderirerebbero alla formazione di una Commissione internazionale simile a quella del Danubio, posta sotto la presidenza della Turchia per riconoscere l'alta sovranità, benchè affatto nominale, del sultano sull'Egitto.

Tale decisione sarebbe stata presa in causa della situazione dell'Inghilterra in Egitto.

SOFIA, 5. — Piccole bande di briganti sono inseguite nel Sud della Bulgaria.

Alcuni individui passarono la frontiera serba presso Trin.

Secondo notizie dalle frontiere della Rumenia e della Turchia, gli emigrati bulgari susciterebbero disordini in diversi punti coll'aiuto di alcuni membri dell'Opposizione.

PARIGI, 5 — L'*Agenzia Havas* ha da Tamatava, in data del 21 settembre:

Il primo ministro ha esiliato il ministro degli affari esteri, ma questo fatto non ha alcuna relazione col dissidio sopravvenuto con Lemyre, residente di Francia.

La causa di tale dissidio è, che Campbell, ministro degli Stati Uniti, ha chiesto l'*exequatur* a Lemyre, il quale trasmise la domanda al primo ministro.

Questi, accordando l'*exequatur*, volle specificare che era accordato in virtù del trattato relativo al protettorato francese e degli allegati, specialmente della lettera di Patrimonio a Miot.

Lemyre rifiutò formalmente di acconsentirvi, dichiarando che la Francia non riconobbe mai a quella terra carattere diplomatico. Quindi Lemyre abbassò la sua bandiera, minacciò di partire ed inviò alla costa una parte della scorta; ma le ultime notizie di Tananariva fanno presagire un componimento del dissidio.

MONTEVIDEO, 3. — Proveniente da Genova è giunto il piroscafo *Gio. Battista Lavarello*, della Società fratelli Lavarello fu Giovanni Battista.

A bordo tutti bene.

PORTO SAID, 5. — Il vapore *Orient* dell'Orient-Line, con la valigia australiana, è partito all'ora una ant. per Napoli.

VARNA, 5. — Si ha da Costantinopoli, in data 4 corrente:

« La Porta ricevette sabato la risposta della Russia. Eccone il riassunto:

« 1. La Russia rifiuta implicitamente la doppia luogotenenza sotto il pretesto che essa creerebbe molte difficoltà, ma accetta ed insiste affinchè un commissario ottomano accompagni Ernroth.

« 2. La Russia domanda che il luogotenente russo abbia una certa latitudine per la formazione del nuovo gabinetto bulgaro e non sia costretto, come la Porta domanda, a conservare il gabinetto attuale od a formare un gabinetto misto.

« 3. La Russia insiste onde le elezioni alla Sobraniè si facciano appena Ernroth si sarà reso conto della situazione, e non immediatamente dopo la formazione del gabinetto, come la Porta vorrebbe. Il signor De Giers divide l'opinione della Porta riguardo alla non partecipazione della Rumelia alle elezioni, ma soggiunge che tale esclusione deve essere oggetto di un accordo internazionale.

« 4. La Russia crede inutile redigere immediatamente una lista di candidati principeschi.

« 5. La Russia domanda un *minimum* di quattro mesi per la durata dei poteri del luogotenente.

« Infine, come mezzo di coazione, il signor De Giers crede che basterebbe pel momento che il sultano proclami la decadenza del principe Ferdinando, la sua elezione essendo contraria al trattato di Berlino.

« L'incaricato di affari russo visitò ieri Said pascià. Si assicura che egli abbia consigliato alla Porta di provocare la riunione di una conferenza europea per l'assestamento della questione bulgara.

« Nei circoli russi si crede che, se la pratica della Porta presso la Russia non fa presagire ancora la fine della questione bulgara, implica almeno l'adesione della Turchia alla missione Ernroth, cosa che finora la Porta escluse.

« La Porta non deliberò ancora circa la risposta da dare alla Russia. »

SAN VINCENZO, 4. — Il piroscafo *Birmania*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, è qui giunto oggi e prosegue per Rio Janeiro.

VENEZIA, 5. — Il principe ereditario di Germania e la sua famiglia partono domattina alle ore 9 15 per Milano, dove sosteranno alcuni giorni prima di recarsi a Baveno.

ATENE, 5. — I terremoti continuano in parecchi punti della Grecia.

La scorsa notte l'Attica fu fortemente scossa.

I danni materiali nella provincia di Corinto sono considerevoli.

I negoziati per la Convenzione commerciale franco-greca sono stati ripresi, e si crede che riesciranno.

IQUIQUE, 4. — Al piroscafo *Washington*, della Navigazione genesale italiana, lasciò quesio porto avantieri diretto a Valparaiso.

TANGERI, 5. — Il sultano è sempre ammalato.

Contrariamente alla sua abitudine egli non comparve venerdì alla moschea.

Regna dappertutto grande inquietndine.

MADRID, 5. — Secondo una lettera da Tangeri, pubblicata dall'*Imparcial*, il sultano è stato avvelenato per motivi domestici.

Il crimine viene attribuito a vendetta personale

SINGAPORE, 4. — Il piroscafo *Stura*, della Navigazione generale italiana, ha proseguito oggi per Bombay, proveniente da Hong-Kong.

PARIGI, 5. — Il *Temps* dice che il primo ministro degli Hovas ha telegrafato direttamente al ministro degli esteri Flourens, pregandolo a dissipare il malinteso e ristabilire l'accordo tra lui ed il residente francese Le Myre.

Flourens gli risponderà per mezzo di Le Myre, facendogli conoscere le decisioni del governo.

LONDRA, 5. — Il *Reuter Office* ha da Tangeri:

« Secondo le ultime notizie, lo stato di salute del sultano è aggravatissimo e si hanno poche speranze di salvarlo. »

VIENNA, 5. — Il re di Grecia visitò il conte Kalnoky.

BARCELLONA, 4. — Il piroscafo *Nilo*, della Navigazione generale italiana, è giunto qui la scorsa notte da Genova e proseguirà oggi per Montevideo.

PARIGI, 5. — Il ministro della marina ha ricevuto un telegramma da Mozambico, dal comaudante la nave *Estaing*, il quale gli annunzia che le relazioni furono riprese fra il residente francese ed il governo degli Hovas.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

RIVISTA DRAMMATICA

ZIO CESARE, *5 atti di A. G. Barrili, rappresentati al teatro Valle la sera del 3 ottobre.*

Gli zii, da tempo, son di casa sulle scene. Eccetto il teatro tragico, che annovera due zii veramente terribili il Cremte di *Polinice* e Re Claudio di *Hamlet*, gli zii del palcoscenico sono tutti destinati a far ridere o col temperamento giocondo, o con la stessa loro irascibilità.

Nel teatro italiano, il loro capostipite è Sior Cristoforo nella *Casa Nova* di Goldoni che ne stampò un altro modello immortale nel Geronte del *Burbero Benefico*. In una vecchia commedia italiana *Il Ciabattino di Londra*, che fu prediletta dal gran caratterista Taddei, lo zio aggiusta le faccende della casa, castigando i tristi e premiando i buoni.

Anche il teatro francese, che formicola di zii, ha un *Oncle Baptiste* che con la propria rozzezza e con una sbornia intempestiva compromette un bel matrimonio del nipote; e poi, addolorato del male che ha fatto, riesce a ripararlo salvando da un fallimento il padre della fidanzata.

Invece lo *Zio Paolo* di Desiderato Chiaves è il solo fra gli zii della commedia italiana, il quale non abbia fisime di aggiustamento: si contenta di levarsi con garbo da una graziosa corbellatura. *Zio Cesare* d'Anton Giulio Barrili viene ultimo fra tanti zii esotici e nostrali, un po' impeciato anch' esso dell' atavismo provvidenziale della più parte de' suoi antecessori, ma non senza un generosa spalmatura di sereno patriotismo, e di lealtà cavalleresca.

Così nel romanzo dello stesso Barrili *Arrigo il Savio*, come nella commedia ch'egli ne ha tratta, vien fatto di riconoscere nel protagonista alcuni tratti di rassomiglianza coll'autore. Cinquant'anni e più, portati così bene da parer trentacinque, un patriotismo glorificato dall'epica camicia rossa, un ingegno forte e culto, una idealità squisita, contemperata all'osservazione sagace e pratica della vita, e una buona circolazione a globuli rossi per entro un cuore veramente da Cesare, sono i connotati così del marchese Gonzaga come del romito di Carcare.

Con buona pace della scuola sperimentale, che vuole l'autore appiattato dietro il suo lavoro, e che non perdonerà mai al Manzoni di aver trasfuso qualcosa dei suoi sentimenti in *Adelchi*, questo immedesimarsi inconsapevole dell'autore nell'opera propria garantisce la sincerità del colore, e assicura che quel carattere e quel temperamento sono, per così dire, vissuti.

Abbiamo detto che *Zio Cesare* s'affibbia anch'egli la giornèa di accomodare gli affari altrui.

Infatti, egli torna dall'Indie in Roma, persuaso di dover pagare i debiti di un discolo nipote nel quale invece riconosce quel che si dice un giovine savio, non meno ricco dello zio, e in cui il senso pratico della vita prevale di gran tratto sulle espansioni del cuore. Però, il nipote è impaniato in una tresca con una signora maritata (la Contessa di Castelbianco), mentre è invaghito di una bella, ricca e garbata fanciulla (Gabriella) la figlia del Senatore Manfredi, un amico e commilitone dello zio Cesare. La costui *missione* (sulla scena si chiama così) è dunque delineata: spezzare la catena che avvince alla Castelbianco il giovane Lamberti, e dargli in moglie la signorina Gabriella. Tutta la commedia è in questo disegno dello zio e nel colorirlo ch'egli fa, salvo gli episodi e gli aggiramenti secondarii dell'azione, dei quali ci occuperemo più innanzi.

La semplicità della favola è già un gran requisito per il riuscimento di una commedia: e semplice e chiara sarebbe questa intenzionalità dello zio Cesare che vuol bene al nipote, e si propone di assicurarne la felicità. Che un galantuomo si metta di mezzo per far finire una tresca adultera, e per maritare due innamorati, ciò non sarà nuovo, sopratutto non sarà curioso, ma sarà certamente buono, e ben fatto, specie se la commedia è scritta col garbo e coll'ingegno con cui il Barrili sa scrivere. Ma . . . c'è un ma.

La signorina Gabriella anzichè del nipote Lamberti, è invaghita dello zio Cesare; però questi la persuade alle nozze col giovine Leo, e così finisce la commedia.

Gli amici, non solo dell'autore, ma dell'arte italiana possono registrare una vittoria. Vittoria però non senza contrasti, che ne resero più splendidi e più solenne il riuscimento finale.

Nè la vittoria fu senza sinistre apprensioni.

Era da temere che il Barrili, le cui prove sul teatro si limitavano ad una *Legge Oppia*, elegante ma fredda pittura di Roma repubblicana, non avesse le facoltà di condensazione, nè le avvedutezze tecniche che sono indispensabili al commediografo. Si poteva temere altresì che la gentile idealità che nel Barrili, scriva un romanzo o una commedia, è una seconda natura, non compromettesse la umanità del carattere di *Zio Cesare*, con un sacrifizio che dalle forze umane e dalla verità psicologica sconfinasse.

Diciamo con gran piacere che siffatti timori furono subito scongiurati. Già dal primo atto, sebbene un po' tepido e incolore, la esposizione si disegnava con mano calma, e sicura.

Al secondo atto, bellissimo, la mano maestra nel muovere i personaggi e nel farli discorrere, si fa patente.

L'atto terzo, che si compone di tre scene serrate una dentro l'altra, di cui ben fatta la prima e mirabili l'altre due, specie quella tra lo *Zio Cesare* e il conte di Castelbianco, mostra già l'unghia leonina.

Il quarto, ov'è un rapido dardeggiare di dialogo fra la contessa e lo Zio Cesare nel mezzo di una conversazione, salvo alcune lungherie, e un movimento scenico che risente gli antichi artifizi del teatro, dà una spinta vigorosa all'ultimo atto, veramente insigne pel colloquio fra lo Zio Cesare e la giovinetta Gabriella, al quale assiste non veduto il padre di lei.

Qui è veramente in cui l'arte somma e il sentimento squisito del drammaturgo riescono a signoreggiare dapprima, indi a commuovere, e a scuotere l'animo dello spettatore. E qui era lo scoglio contro il quale un autore malavvisato poteva fare naufragio. Gabriella è invaghita dello Zio Cesare, e glielo dice con amabile franchezza. Data questa situazione, lo scioglimento del dramma poteva essere di due modi: o col matrimonio dello Zio Cesare con Gabriella, o con la rinuncia di questa, da parte dello zio, al nipote.

L'autore ha scelto, e doveva, quest'ultimo partito. Ma intenso e sicuro osservatore com'egli è del cuore umano, ha veduto che, data nello *Zio Cesare* una passione uguale a quella della giovinetta, il sacrifizio non era più possibile. Amare, a cinquant'anni, una bella e gentile e virtuosa fanciulla, sapersene riamato, e rinunziarla a un nipote qualunque, pel quale la giovinetta prova quasi un sentimento di avversione, sarebbe stato un sacrifizio ridicolo, senza frutto, degno di un Origene del sentimento e incapace ad ispirare al pubblico altro che un maligno sorriso di compassione. Ma zio Cesare non sa dell'amore della fanciulla per lui se non quando essa glielo dichiara, e non ha tempo di essere preso alla dolcezza di quella seduzione soave. Invece, in lui si risveglia la memoria della madre di lei, che egli amò, non riamato, prima che andasse sposa al suo amico e commilitone Manfredi; e il ricordo di quell'amore senza speranza risveglia altresì quello della difesa di Roma e del Vascello quando tra lui e il Manfredi corse promessa, in caso di morte d' uno dei due, di recare dell'estinto l'ultimo addio alla donna amata.

Questa bellissima scena, che andrà fra le migliori del teatro italiano moderno, e che mostra come toccata a tempo e bene, vibri ancora sul teatro la corda del patriottismo, strappò all'affollata e severa udienza un grido unanime di entusiasmo, e così il successo, assicurato alla fine dell'atto terzo, rimesso in dubbio a quella del quarto, si pronunciò pieno, grande e incontrastato alla chiusa della commedia. Alla quale dovremo per altro fare appunto di taluni vieti mezzucci e di certe suste irruginite, per le quali sembra di tratto in tratto scattare la scarsa azione, senza che essa faccia, per questo, troppo cammino; e dovremo rilevare che in una sola commedia due duelli, sebbene uno se ne sconcluda, sono troppi, e ce n' avanzerebbe magari di un solo, dato proprio che nelle commedie odierne un duello sia indispensabile. Daremo venia a quell'imbroglio, un po' logoro e volgaruccio, delle due lettere anonime mandate l'una alla moglie, e l'altra al marito; ma la critica reclama l'alleggerimento di talune scene in quella parte del dialogo ove precisamente si dicono cose nè necessarie, nè straordinariamente dilettevoli.

Queste, o sbaglio, sono le sole osservazioni che si possono fare alla commedia di Anton Giulio Barrili; mentre poi debbono ammirarsene i pregi di condotta, di dialogo e di concetto. Alcuni episodi hanno assai garbo, e le macchiette del cameriere enciclopedico e del professore sono schizzate con disinvoltura. Sopratutto poi, dalle giuste proporzioni del componimento, dai caratteri bene obiettivati, dalla signorile austerità del motto e della celia, dalla elevatezza dei pensieri significati senza declamazione e senza predicozzi, risulta un insieme d'alta convenienza morale e di compiacimento intellettivo, più che bastevole a giustificare le festose accoglienze fatte al lavoro dal pubblico di Genova, e quelle più che oneste del pubblico di Roma. Il quale, diciamolo subito, festeggiando l'autore, fece nè più ne meno del debito suo.

Se la critica si riserva la libetà de' suoi apprezzamenti, il pubblico della Capitale del Regno non poteva che accogliere col plauso un lavoro di fattura così garbata, di forma così schiettamente italiana.

Nel telegramma che il Novelli, la sera della prima rappresentazione in Genova, spedì ai giornali di Roma era detto che la nuova commedia del Barrili è destinata a rialzare le sorti del teatro italiano.

Questa espressione, che bisognava intendere con le ovvie riserve del momento, della cortesia, e magari della speculazione, dette sui nervi a taluno dei nostri critici. Chi oppose che il teatro italiano non c'è, non c'è mai stato, non ci sarà mai, e che perciò non può *rialzarsi* cosa che non esiste. Altri, riproducendo il telegramma, lo commentava con guardinga diffidenza, quasi si trattasse di un caso sospetto di cholera, e si riprometteva di accertare, al Valle, l'indole del morbo.

In verità, da qualche tempo, su questo povero teatro italiano se ne dicono pro e contro, d'ogni risma e d'ogni colore. S'è detto, per esempio, che i nostri commedianti di cinquant'anni fa erano su per giù un'accozzaglia di ciurmadori senz'arte, nè parte; mentre, a farlo apposta, cinquant'anni or sono moriva allora allora l'insuperato Giuseppe Demarini, scriveva e recitava un Francesco Augusto Bon, sfolgoravano di tutto il loro splendore Luigi Vestri e Luigi Taddei, e spuntavano sull'orizzonte della scena la bella persona di Adelaide Ristori e la colossale figura di Gustavo Modena, precorrendo di pochissimi anni Ernesto Rossi e Tommaso Salvini.

Però, di colpe, deve averne parecchie e gravi, questo povero nostro teatro se tante ire si levano furibonde su di lui; ma queste ire medesime sono la prova più irrefragabile della sua esistenza. Se la commedia del Barrili non ne rialzerà le sorti, certo è che di essa si onorerebbe la letteratura drammatica di qualsiasi nazione.

I comici della Compagnia Novelli non sono tali, in complesso, da accrescere troppi pregi al componimento: tutto che può ad essi domandarsi, è di non troppo scemarli. E questo fecero tutti e di questo debbono tutti aver lode, non senza uno speciale encomio al Novelli (Zio Cesare), alla signorina Mariani (Gabriella) e al Gentili (Conte di Castelbianco). Soprattutto il Novelli, abituato a recitare ogni sera le più sguaiate burlette dal francese, poteva credersi non agevolmente avrebbe trovata la nota giusta che si addomanda nella recitazione di una commedia di regolare disegno, e di elevato intendimento.

Ma il Novelli è una specie di taumaturgo, ed egli stesso non sa che tesoro di attitudini singolarissime possiede così alla fine comicità, come al patetico del dramma. Un po' freddo nei primi atti, forse per l'orgasmo di una prima rappresentazione, si levò a grande

altezza di efficacia o di commozione nell'ultimo atto, senza discortarsi neppure un momento dalla più rigorosa naturalezza.

Per quanto sembra, il teatro italiano non è ancora definitivamente sepolto.

G. COSTETTI

NOTIZIE VARIE

Notizie delle campagne. — Dal *Bollettino di notizie agrarie* pubblicato dalla Direzione Generale dell'Agricoltura, togliamo le seguenti notizie relative alla prima decade di settembre:

Nell'alta Italia, non ostante la prolungata siccità, l'uva ed il maiz maturano bene e lasciano sperare un prodotto soddisfacente. Si incomincia a raccogliere il riso e si lavora la canapa. Nella media e basa Italia invece la siccità fu assai dannosa alla campagna. La vite sviluppò lentamente e l'uva, oltre ad essere scarsa, è anche poco bella. Il maiz si raccoglie con scarso prodotto; il taglio dei fieni è meschino; gran parte dell'ortaglia è perduta e cadono molte olive. Dappertutto poi si desidera vivamente la pioggia, non solo perchè rinvigorisca la campagna, ma benanco perchè si rammolisca il terreno, per poterlo lavorare per le semine.

Commercio vinicolo francese. — La Francia importò nei primi sette mesi dell'anno volgente, cioè dal 1° gennaio al 1° luglio, le seguenti quantità di vino così ripartita:

Vini di Spagna	Ettol.	3,915,280
» d'Italia	»	1,702,263
» d'Algeria	»	420,160
» di altri paesi	»	1,046,662
» in bottiglie	»	4,348
» speciali	»	107,376
Totale	Ettol.	7,195,487

Nello stesso periodo dell'anno 1886 l'esportazione fu di ettolitri 194,607 con un valore di lire 316,596,000.

L'esportazione di acquavite, spiriti e liquori ha raggiunto il valore di lire 11,773,000 contro lire 9,301,000 dell'anno precedente.

L'esportazione è stata la seguente:

		1887	1886
Vini della Gironda	Ettol.	788,386	736,944
» di altri dipartimenti	»	736,473	884,931
» speciali	»	30,594	30,427
	Ettol.	1,555,453	1,652,302

Il valore per quest'anno è di lire 148,712,000, per l'anno scorso fu di lire 153,680,000.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 5 ottobre 1887.

In Europa pressione piuttosto elevata, Isole britanniche, 747 all'estremo Nord, a 750 sulla Russia centrale, alquanto bassa 760 intorno alla Corsica, Mullaginnore 772.

In Italia, nelle 24 ore, barometro disceso sull'Italia superiore; pioggie quasi generali; venti specialmente deboli del 1° quadrante, temperatura aumentata al Nord.

Stamani cielo coperto anche piovoso; venti deboli a freschi del 1° quadrante; barometro a 761 mm. a Genova, Napoli, Portotorres, Marsiglia, a 762 ad Alessandria, Potenza, Palermo, Perpignano, a 764 all'estremo Nord.

Mare agitato a Siracusa, Cozzo Spadaro, Malta.

Probabilità:

Venti freschi del 1° quadrante al Nord, vari altrove, cielo nuvoloso piovoso.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 5 OTTOBRE 1887

* Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.

L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 761,3

Termometro centigrado { Massimo = 22,4; Minimo = 16,9 }

Umidità media del giorno { Relativa = 72; Assoluta = 11,82 }

Vento dominante: W debolissimo.

Stato del cielo: coperto.

Pioggia: 15^{mm}, 1.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 5 ottobre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	19,7	5,2
Domodossola	coperto	—	17,4	7,1
Milano	coperto	—	19,4	10,8
Verona	coperto	—	22,8	13,8
Venezia	coperto	calmo	20,3	10,3
Torino	coperto	—	19,0	8,7
Alessandria	coperto	—	19,0	5,8
Parma	piovoso	—	20,1	9,8
Modena	piovoso	—	20,8	12,0
Genova	piovoso	mosso	18,8	12,6
Forlì	piovoso	—	19,2	9,2
Pesaro	coperto	calmo	18,9	12,4
Porto Maurizio	—	—	—	—
Firenze	piovoso	—	21,8	12,6
Urbino	nebbioso	—	17,0	8,2
Ancona	coperto	calmo	21,6	16,0
Livorno	coperto	calmo	21,7	12,4
Perugia	coperto	—	17,2	12,2
Camerino	nebbioso	—	14,0	10,8
Portoferraio	coperto	calmo	21,4	16,0
Chieti	coperto	—	18,0	9,4
Aquila	coperto	—	16,7	10,9
Roma	coperto	—	24,0	16,2
Agnone	nebbioso	—	14,9	11,0
Foggia	1/4 coperto	—	21,7	16,8
Bari	1/4 coperto	calmo	20,8	15,7
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	21,8	16,9
Portotorres	3/4 coperto	calmo	—	—
Potenza	nebbioso	—	17,1	12,0
Lecce	1/4 coperto	—	21,8	17,2
Cosenza	nebbioso	—	22,6	14,8
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	25,0	17,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	agitato	24,2	21,5
Palermo	piovoso	legg. mosso	27,9	19,4
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	25,0	21,5
Caltanissetta	coperto	—	21,4	15,0
Porto Empedocle	coperto	calmo	28,8	18,4
Siracusa	coperto	agitato	25,5	23,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 5 ottobre 1887

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 35	99 35	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	65 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 35
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	96 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	472 »	472 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	801 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	628 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2180 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	590 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° aprile 1887	250	250	»	»	283 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1040 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	592 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2270 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	518 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	113 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	312 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	386 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	45	»	»	356 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1887	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0[0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	317 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	505 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dotte Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 82 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
4 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 32
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — **Interessi sulle anticipazioni**

Risposta dei premi . . . . } 29 Agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0[0 1ª grida 99 75, 99 77 1/2, fine corr.

Az. Banca Romana 1303, fine corr.

Az. Banca Generale 718, 717, fine corr.

Az. Banca di Roma 938, 940, 941, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 765, 766, fine corr.

Az. Soc. Romana per l'Illumin. a Gaz 2040, 2038, 2036, 2035, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1257, 1256, 1255, 1254, fine corr.

Il Presidente: B. TANLONGO.

DIREZIONE TERRITORIALE
di Commissariato Militare del X° Corpo d'Armata

Avviso d'Asta (N. 36).

Si notifica che nel giorno 28 ottobre 1887 alle ore 2 pomeridiane, (Tempo medio di Roma) avrà luogo presso la Direzione suddetta sita Largo della Croce alla Solitaria N. 4, primo piano, avanti il Signor Direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per l'appalto in un sol lotto della fornitura del

FORAGGIO

a quadrupedi appartenenti od attinenti al R. Esercito (esclusi quelli dell'arma dei Reali Carabinieri), stanziati o di passaggio nel territorio del X° Corpo d'Armata, che comprende le Divisioni Militari di Napoli e Salerno, cioè le Provincie di Napoli, Benevento, Caserta (eccezione fatta del Circondario di Sora) Salerno ed Avellino.

Lotto unico.

Denominazione del lotto	CIRCONDARI compresi nel lotto	Prezzi a base d'asta		CAUZIONE
		dell'avena per quintali	del fieno per quintali	
Napoli	Napoli, Pozzuoli, Nola, Casoria, Castellammare di Stabia, Caserta, Piedimonte d'Alife, Benevento, Cerreto Sannita, S. Bartolomeo in Galdo, Gaeta, Salerno, Campagna, Vallo della Lucania, Sala Consilina, Avellino, Ariano, S. Angelo dei Lombardi ed isole dipendenti dai Circondarii stessi.	20	9	Lire 126000

L'appalto avrà principio il 1 gennaio 1888 e termina con tutto il 31 dicembre stesso anno, e s'intenderà prorogato per tutto l'anno successivo ove il contratto non sia disdetto dalle parti quattro mesi prima del 31 dicembre 1888 mediante avviso scritto comprovato da ricevuta della parte cui fu diretta, o mediante atto di uscire.

L'impresa sarà retta dai capitoli d'oneri per la medesima stabilita (Edizione agosto 1887), i quali saranno visibili presso tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed Uffici locali di Commissariato Militare nel Regno.

Gli accorrenti all'Asta faranno le loro offerte su carta filigranata col bollo di una lira e non già su carta comune con marca da bollo, e presentate debitamente suggellate con ceralacca.

Le offerte dovranno segnare un ribasso unico e complessivo di un tanto per cento sui prezzi sovraindicati dell'avena e del fieno, ed il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente, purchè il ribasso non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta del Ministero della Guerra.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta stessa da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'Asta.

Danno luogo a dichiarazione di nullità le offerte che nelle indicazioni, le quali devono essere scritte in tutte lettere, avessero qualche parte scritta in cifra, quelle condizionate od aventi taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa.

Le offerte per telegramma non saranno in nessun caso ammesse.

Le società commerciali, che intendono di concorrere all'appalto dovranno presentare o far pervenire unitamente alla loro offerta ed alla prova dell'eseguito deposito:

a) Copia in forma regolare ed autentica dell'atto costituitivo della Società:

b) Certificato della Cancelleria del Tribunale di Commercio constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'Estratto dell'Atto costitutivo della Società nelle forme e nei modi voluti dai §§ 90 e 91 del Codice di Commercio.

Le offerte dovranno inoltre essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto autentico.

I prezzi degli altri generi che l'impresa è tenuta a somministrare, ove i Corpi di truppa ne facciano richiesta, sono i seguenti:

Orzo in grani	a Lire 17.00 per Q.	Farina di segala	a Lire 21.00 per Q.
Paglia mangiativa	» 6.00 »	Crusca	» 12.00 »
Grano turco	» 16.00 »	Carrubbe	» 15.00 »
Segala in grani	» 18.00 »	Farina di cocco	» 25.00 »
Farina di orzo	» 20.00 »		

Tali prezzi sono invariabili, cioè non soggetti al ribasso d'asta, per cui di essi non si deve fare menzione nell'offerta.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha disposto che il termine utile (Fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'Impresa è stabilito a giorni Cinque, a decorrere dalle ore tre pomeridiane (Tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Per essere ammessi a presentare offerte gli accorrenti dovranno esibire la ricevuta del deposito fatto nelle Tesorerie provinciali delle città dove hanno sede Direzioni, Sezioni staccate ed Uffici locali di Commissariato Militare, della somma di lire novantamila stabilita dal Ministero; ma saranno tenuti validi anche quelli che fossero stati ricevuti in qualsiasi altra Tesoreria provinciale del Regno, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva a norma di legge.

Qualora i depositi siano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella del versamento.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, l'attuale fornitore del foraggio non avrà bisogno di fare il deposito provvisorio per concorrere all'asta, nè fornire una nuova cauzione per la corrispondente Impresa del venturo anno.

Occorrerà solo che detto fornitore unisca alla sua offerta una dichiarazione scritta in carta da bollo da una lira, colla quale vincola, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta, e successivamente a titolo di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia del suo contratto in corso. Beninteso che il deposito dovrà, occorrendo, essere portato alla somma indicata nell'avviso d'asta mediante versamento in Tesoreria della somma costituente la differenza fra l'attuale e la nuova cauzione.

La relativa ricevuta dovrà essere presentata insieme alla dichiarazione ed alla offerta. Questa dichiarazione sarà restituita quando il deliberatario avrà firmato l'atto d'aggiudicazione.

Le ricevute del deposito non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte ma bensì presentate a parte.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte in piego suggellato a qualunque Direzione, Sezione ed Ufficio locale di Commissariato Militare del Regno, purchè giungano in tempo debito e siano accompagnate dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito provvisorio.

I concorrenti potranno anche far pervenire le loro offerte unitamente alla prova dell'eseguito deposito all'ufficio appaltante per mezzo della posta ed a loro proprio rischio, purchè giungano in tempo debito siggillate al seggio d'Asta, siano in ogni loro parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante nel giorno ed ore fisati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli aspiranti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate, e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste.

Resta obbligatorio dell'impresa di provvedere (ove i Corpi ne facciano richiesta) i generi sopracitati ai prezzi stabiliti nel presente avviso.

Le spese tutte degl'incanti e del contratto, cioè carta bollata, tassa registro, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli che si saranno impiegati nella stipulazione del contratto, e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Napoli, 26 settembre 1887.

Per detta Direzione
1442 *Il Capitano commissario:* TREANNI.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI MALLEVERIA
Notarile.

Nigra Zenone Teresa e Vittoria moglie di Chiarino Alfredo, sorelle, fu notaio Giovanni, residenti in Mercenasco, con elezione di domicilio in Ivrea, via Palestro, num. 10, presso il causidico pietro Coppa, hanno presentato domanda a questo Tribunale onde ottenere autorizzato lo svincolo della malleveria che il loro genitore aveva dovuto prestare per l'esercizio del notariato, e rappresentata da un certificato del Debito Pubblico della rendita di lire 60 annue, ed hanno pur richiesto il suo tramutamento in rendita al portatore.

Ivrea, 1° ottobre 1887.

1544 Caus. PIETRO COPPA.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che il signor Giuseppe Calabrese, notaio di Roccaraso, morì nel giosno ventidue marzo 1876, lasciando la sua moglie Maria Del Duca e quattro figli minorenni a nome Marianna, Francesca, Antonio e Rosa Calabrese.

La di lui moglie domiciliata in Pescocostanzo, ha domandato lo svincolo della cauzione per la rendita di lire ottantacinque annue, prestata da esso notaio per garanzia della sua professione in data 20 dicembre 1862 depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti in Napoli.

Solmona, 31 agosto 1887.

Il cancelliere del Tribunale
1554 LUIGI MEZZATI.

Regia Prefettura di Firenze

Avviso di unico e definitivo incanto

Per l'appalto — 1° Del trasporto dei pacchi, valigie, sacchi di corrispondenze, pacchi postali sciolti, od inchiusi in sacchi, o paniere ecc. tra gli uffizi delle Poste di Firenze e le Stazioni ferroviarie, compresi i relativi scali e tramviarie presenti e future — 2° Del recapito dei pacchi postali anzidetti al domicilio dei destinatari e — 3° Del servizio occorrente per la vuatatura delle cassette d'impostazione, dal 1° gennaio 1888 a tutto il 30 settembre 1896.

Si fa pubblicamente noto che, in ordine a disposizioni della Direzione generale delle Poste, si procederà in quest'uffizio, avanti l'illustrissimo signor Prefetto, o di un suo delegato, alle ore 10 antimeridiane del dì 20 ottobre corrente ad un pubblico incanto pel deliberamento definitivo del suddetto appalto in base all'annua somma di lire 35,000, soggetta a ribasso d'Asta.

L'asta avrà luogo ai termini dell'art. 87, lettera *a* del Regolamento di Contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, redatte in carta bollata da una lira, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della Posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta medesima.

« L'aggiudicazione sarà definitiva al primo Incanto, e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente. »

L'impresa resta vincolata alla osservanza del Capitolato per l'appalto generale dei trasporti postali di Firenze, in data del 27 settembre 1887, visibile coi suoi allegati in questa segreteria nelle consuete ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato in una Tesoreria Provinciale il deposito di L. 4000, richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti, od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire: Un certificato, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità Municipale del luogo di domicilio dei concorrenti medesimi, e comprovante la *loro buona condotta morale, idoneità e notoria solventezza*; requisiti da riconoscersi da chi presiede all'incanto.

La cauzione definitiva, in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito è fissata in lire 9000, o nell'annua rendita di lire 460.

Il deliberatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni dieci successivi a quello dell'avvenuto deliberamento; qualora a ciò non si presti incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale che cederà a favore dell'Amministrazione.

Il contratto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione delle Poste se non dopo l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici ai termini di legge.

Tutte le spese inerenti all'appalto, contratto, tasse di registro e bollo, copie ed ogni altra relativa, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, lì 2 ottobre 1887.

1567 Il Segretario Delegato: U. RINGRESSI.

SOCIETÀ CERAMICA ITALIANA
LAVENO (Lago Maggiore)

Capitale Sociale L. 600.000, — interamente versato

Avviso di seconda convocazione

Essendo andata deserta l'Assemblea Generale ordinaria convocata pel giorno 25 settembre corrente, i signori azionisti sono nuovamente convocati in Assemblea Generale ordinaria pel giorno di domenica 16 ottobre p. v. alle ore 12 mer. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Approvazione del Bilancio al 30 giugno 1887.
4. Nomina di tre Consiglieri, in surrogazione dei signori cav. Carlo Giulio Trolliet e Tommaso Bossi, a termine dell'art. 14 dello Statuto sociale e del sig. Leopoldo Vergani, dimissionario.
5. Fissazione della retribuzione ai Sindaci scadenti per l'esercizio 1886-87 e delle medaglie di presenza agli Amministratori.
6. Nomina di tre Sindaci e due Supplenti.

A termini dell'art. 25 dello Statuto sociale, il deposito delle Azioni deve essere fatto entro il giorno 8 ottobre p. v. in

Laveno, alla sede della Società; in

Milano, presso i sig G. Crespi e C. via Alessandro Manzoni n. 2.

Art. 32 dello Statuto. — Le deliberazioni prese nella seconda adunanza saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti e delle Azioni rappresentate; però non si potrà deliberare che sulle materie poste all'ordine del giorno per la prima convocazione.

Laveno, 29 settembre 1887.

1568 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Municipio di Bellegra - Circondario di Roma

Avviso d'Asta *per secondo incanto.*

Rimasto deserto il primo esperimento d'asta, si rende pubblicamente noto, che il giorno 17 ottobre alle ore 9 antim. nella Residenza Municipale, ha luogo un secondo e nuovo esperimento per la vendita del taglio della macchia Comunale di Castagno.

L'asta sarà aperta in base alla somma di lire 92146,68.

Le offerte non possano essere inferiori a lire 100 ognuna e l'aggiudicazione ha luogo qualunque sia il numero dei concorrenti.

Tutte le altre condizioni sono stabilite nel Capitolato a tutti visibile nell'ore d'ufficio in questa Segreteria Comunale.

Il termine utile per presentare l'offerta del ventesimo, scade il giorno 4 novembre alle ore 9 antim.

Bellegra, 1° ottobre 1887.

Il Sindaco: G. TERENZIO

1546 Il Segretario: SPOLITINI BENEDETTO.

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI
del Terzo Dipartimento Marittimo

Avviso d'Asta.

Si fa noto che il giorno 26 ottobre 1887 alle ore Una pomeridiane nella sala per gli incanti, sita in prossimità di questo R. Arsenale marittimo, avrà luogo un pubblico incanto avanti il Direttore della suddetta Direzione delegato dal Ministero della Marina, per l'appalto della fornitura di:

Calzoni e Camicioni da fatica di tela olona per la presunta complessiva somma di Lire 69,000

da consegnarsi negli Arsenali dei tre Dipartimenti Marittimi nei termini di tempo e condizioni stabilite dal relativo Capitolato d'appalto.

L'incanto formerà un sol lotto, e avrà luogo a partito segreto mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da Lire Una, e chiuse in plichi suggellati, secondo le norme stabilite dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà apportato sul prezzo d'asta il maggiore ribasso in ragione di un tanto per cento che superi, od almeno raggiunga, il ribasso minimo stabilito con la scheda segreta dell'Amministrazione.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare un deposito di lire 3,900 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, al corso di Borsa, per modo che il loro valore effettivo, nel giorno in cui si eseguirà il deposito, raggiunga la somma sovraindicata. *Tale deposito sarà effettuato esclusivamente presso la Tesoreria di ciascuna provincia in cui viene pubblicato il presente avviso.*

Il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare allo Ufficio della Direzione una offerta di miglioria, non minore del ventesimo, sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì del giorno 19 novembre 1887.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, non che presso il Ministero della Marina e le Direzioni degli armamenti dei due Dipartimenti Marittimi in Napoli e Spezia.

Le offerte potranno anche essere presentate al Ministero della Marina, o alle Direzioni degli armamenti del 1° e 2° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile, da poter pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora dell'incanto.

Per le spese approssimative del contratto, tassa di registro, ecc., si depositeranno all'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa lire 850.

Venezia, 6 ottobre 1887.

1569 Il Commissario ai contratti: R. GERUNDI.

SOCIETÀ ROMANA DI VETTURE

Capitale Sociale L. 400,000 interamente versato

Avviso.

A sensi e per gli effetti degli art. 94 e 197 del Codice di Commercio, si fa noto che la Società Romana di vetture con deliberazione presa nell'assemblea generale degli azionisti del 10 agosto p. p. ha stabilito di procedere alla liquidazione della società stessa, nominando a stralciari ad unanimità di voti i signori cav. Giulio Ricatti, comm. Enrico Bontempelli e cav. Luigi Conforto, con pieni poteri, senza limitazione alcuna per realizzare nel miglior modo possibile l'attivo della Società.

Roma, lì 4 ottobre 1887.

LA COMMISSIONE DI STRALCIO.

Presentato addì 3 ottobre 1887 ed inscritto al n. 435 del registro d'ordine, al n. 244 del Reg.° Trascrizioni, al n. 15-1885 del Registro Società volume terzo Elenco n. 245.

Roma, 5 ottobre 1887.

1570 Il Cancelliere del Trib. di Commercio GRANELLI.

CITAZIONE

a senso dell'articolo 146 Codice procedura civile,

L'anno milleottocentottantasette addì 1° del mese di ottobre in Torino,

Instante la Congregazione di Carità di Piobesi Torinese presieduta dal signor Chiriotto Antonio in detto luogo residente,

Io sottoscritto Sapetti Giuseppe usciere addetto al R. Tribunale civile e correzionale di Torino,

Ho citato per pubblici proclami e così nella conformità prescritta dall'art. 146 Codice procedura civile li ndividui tutti infra elencati, acciò compaiano, ove lo credano di loro interesse, il giorno nove novembre prossimo venturo, ore 9 ant., in Piobesi Torinese, avanti il Regio notaro cavaliere Ferrando Leandro ad assistere all'inventaro che il medesimo — stato specialmente delegato — farà dell'eredità morendo dismessa dal fu Pietro Fassino fu Giuseppe, residente, in sua vita, in detto luogo di Piobesi Torinese, ove decedette il 19 luglio 1882, previo suo testamento pubblico 7 maggio 1881, rogato Burzio notaio, (registrato a Carignano il 12 agosto 1882, numero 341, col diritto di lire 6) col quale, fra le altre disposizioni, legò:

« Per ogni stirpe ai suoi cugini di « primo grado lire 100 — a quelli di « secondo grado lire 50 — a quelli di « terzo grado lire 25 — avvertendo « che se in ogni stirpe vi sono più « membri, la divisione si farà per « capi. »

Avvertendoli che ove non compariano, l'inventaro di che si tratta, sarà ugualmente confezionato dal notaio cav. Ferrando sull'instanza della Congregazione di Carità di Piobesi Torinese, quale erede universale del defunto Fassino Pietro fu Giuseppe.

Elenco dei citati.

Fassino Antonio fu Domenico, residente in Piobesi Torinese.

Fassino Antonio, Giovanni e Lucia, vedova di Tommaso Agliani, fu Sebastiano, residente questa in Torino e gli altri in Piobesi Torinese.

Fassino Luigia, moglie di Meinardi Stefano, Celestina, moglie di Feiles Simone, Margherita, moglie di Scalenghe Giovanni, fu Celestino, residenti a Piobesi Torinese, ad eccezione della Celestina, residente in Torino.

Fassino Francesca fu Antonio, moglie di Gariglio Stefano, residente a Piobesi Torinese.

Gariglio Domenico, Giuseppe, Nicolò, Maria, Margherita, Lucia Maria e Caterina fu Matteo — rappresentati perchè minorenni dal loro tutore — e fratello Gariglio Stefano fu Matteo, residenti tutti sulle fini di Piobesi Torinese, borgata Tetti Camelloni.

Fassino Giuseppe fu Antonio - Gariglio Stefano fu Stefano - Gariglio Stefano e Giuseppe fu Francesco - Durando Antonio, Lorenzo, Giuseppe fu Andrea - Pautasso Bartolomeo, Giovanni, Lucia fu Filippo - Pautasso Anna fu Guglielmo, moglie di Cane Giuseppe - Pautasso Filippo, Giuseppe, Angela fu Guglielmo - Aliberti Francesco, Giuseppe, Domenico Antonio e Giovanni fu Luigi - Aliberti Maddalena fu Luigi, moglie di Antonio Bussano - Foco Domenico fu Antonio, residenti tutti a Piobesi Torinese.

Fassino Francesca fu Celestino, moglie di Negro Giovanni, residente a Collegno.

Roasio Angela fu Cristoforo, moglie di Nicola.

Morello Giovanni Battista fu Giacomo, residenti sulle fini di Carignano.

Piglia Giuseppe fu Bartolomeo - Peretto don Domenico fu Sebastiano - Peretto Margherita e Giuseppa fu Sebastiano, moglie questa di Benejtone - Pautasso Filippo fu Domenico - Aliberti Teresa fu Luigi, residenti tutti in Torino.

Roasio Gio. Battista fu Cristoforo, capitano d' artiglieria residente in Alessandria.

Foco Angela fu Stefano - Roasio Giuseppe fu Cristoforo - Fassino Margherita fu Domenico, moglie di Lanfranco Agostino.

Fassino Costanza di Pietro, moglie di Giovannini Antonio fu Bernardino, residenti tutti a Castagnole Piemonte.

Foco Antonio fu Stefano, residente a None.

Fassino Pietro fu Giuseppe, e figli Giuseppe, Michele e Domenico, residenti sulle fini di Osasio, Cascina Gitana.

Fassino Francesca di Pietro, moglie Carena, residente a Piscina.

Peretto Lorenzo fu Sebastiano, maestro, residente a Vercelli.

Gabello Antonio, Bartolomeo, Tommaso e Catterina fu Tommaso, residenti a Cercenasco.

Morello Giuseppe fu Giacomo, residente sulle fini di Moncalieri.

Morello figli di Michele fu Giacomo, residenti a Moncalieri.

Pautasso Giuseppe fu Filippo, residente a Piobesi Torinese.

Copia di questo mio atto ho rimesso alla R. Prefettura di Torino per l'inserzione nel foglio degli Annunzi legali, ed altra copia ho trasmessa alla Direzione della *Gazzetta Ufficiale del Regno* a Roma per l'opportuna inserzione.

Torino, 1° ottobre 1887.

1566 G. SAPETTI usciere.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

DI VITERBO.

Estratto di bando.

Sulla istanza di Olimpia Jacopini vedova ed erede testamentaria di Gabriele Cristofori domiciliata in Viterbo rappresentata dal procuratore Augustale Curlutti nell'udienza 7 novembre prossimo venturo del Tribunale di Viterbo si procederà a danno di Borgin Michele anche qual padre del minore Liberato domiciliato in Tessennano alla vendita per incanto dei fondi seguenti posti nel territorio e comune di Tessennano.

1. Terreno olivato contrada la Cappella confinante il Demanio, Evangelisti Arcangelo e la strada della Riserva distinta col mappale 390, sez. unica di tav. 1 e cent. 15

2. Ragioni utili di terreno vignato, seminativo in contrada il Morrone confinante il Demanio, Laurinti, Veriano, Scuole Pie e la strada coi mappali 794, 798, 799, 1302, 1303, 828, di tav. 9 31.

3. Terreno seminativo contrada le Casaccie, confinante Parlanti Angelo e sorelle, Eusepi Vincenzo e Stella Giuseppe col mappale 72, sez. detta di centesimi 16.

4. Olivato in contrada Orto Lungo col mappale 340, di tavole 1 65, confinante Brunetti Francesco, Demanio e Stradella

5. Terreno seminativo-vignato distinto coi mappali 782, 783, 1358, di tav. 1 95, confinanti Bosio Andrea, Stella Giuseppe e la Stradella.

6. Canneto in contrada Fonte Pietro col mappale 1166, di tav. 1, confinante col Demanio, Marchi Giuseppe e fosso.

7. Casa in contrada Casuccie confinante coi beni comunali, Chiarini e strada pubblica distinta in mappa Tessennano col n. 71.

8. Stanza a pianterreno in via Diruto confinante coi beni comunali, Regini Paradiso e strada, col mappale 32, sub. 1.

La vendita si farà in sei lotti come sopra descritti e con le condizioni contenute nel bando 21 settembre 1887.

Viterbo, 2 ottobre 1887.

1558. AUGUSTALE CURLUTTI, proc.

(1ª *pubblicazione*).

ESTRATTO DI BANDO

Il sette novembre 1887 nella pubblica udienza che si terrà innanzi il R. Tribunale civile di Viterbo avrà luogo la vendita giudiziale del seguente immobile ad istanza di Egidi Salvatore e fratelli contro Genuini Angela e per ogni legale effetto Zuccherini Gio. Battista.

Descrizione dello stabile.

Terreno seminativo, vitato con casa colonica, posto nel territorio di Orte vocabolo Campicelli, segnato alla sezione 7ª n. 233ª e 234ª confinante con il Fosso, Zappacetti Luigi ed Angelo, Demanio dello Stato ecc.

L'incanto si apre sul prezzo di Lire 1001,40 offerto dai creditori Egidi rappresentante sessanta volte il tributo diretto; osservate nel resto le condizioni opposte nel bando 21 sett. 1887,

Viterbo, 1° ottobre 1887.

1572 AVV. F. PANATTA.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

IN ROMA.

Si annunzia che mediante sentenza in data di oggi è stato dichiarato il fallimento di Scialanti Alessandro, commerciante in Roma in generi di ferrarecce ed ottonami, con negozio in via Napoleone III, numeri 41 e 91 93;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice signor Ferdinando cav. uff. Caratti, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Ernesto Garroni, abitante in via del Gambero, numero 23;

Che per la prima adunanza, all'oggetto di nominare la Delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno 14 ottobre venturo, alle ore 12 meridiane;

Che infine si è stabilito il termine di giorni 30 scadibile il 29 detto mese per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, ed il giorno 16 del successivo novembre, alle 3 per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 29 settembre 1887.

1596. Il canc. GRANELLI.

AVVISO.

Alla Eccellentissima Corte di appello di Venezia.

Il sottoscritto, quale patrocinatore ufficioso di Zannini Giuseppe e Ongaro Maddalena, presenta a codesta eccellentissima Corte il verbale di adozione 23 luglio 1887, a senso e pegli effetti di cui l'articolo 214 del Codice civile.

Unisce anche i documenti opportuni giusta l'elenco fattone nel verbale stesso, e il decreto di gratuito patrocinio.

Avv. Luigi Tagliapietra.

Visto, passi al Pubblico Ministero per la sua requisitoria, indi al signor comm. cav. Dei Bei, che viene nominato relatore.

Venezia, 30 luglio 1887.

Il Primo Presidente
Martucci.

N. 33 reg. ricorsi civili

Pres. 31 luglio 1887, Procura Generale.

Colle informazioni attinte d'ufficio, ho l'onore di restituire i comunicati, riservandomi le conclusioni in camera di consiglio.

Venezia, 18 agosto 1887.

M. Leicht.

Decreto.

La R. Corte d'appello in Venezia, sezione 1ª ferie,

Adunatasi in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi Pedrazza comm. Pietro, presidente; Pisenti cav. Pietro, consigliere; Bertolini cav. Camillo consigliere, Valsecchi cav. Paolino Luigi, consigliere; Dei Bei cav. Luigi, consigliere,

Sulla istanza 30 luglio p. p. per omologazione dell'atto di data 23 dello stesso mese di luglio, col quale i coniugi Zannini Giuseppe fu Marco e Ongaro Maddalena fu Giuseppe di Gemona, dichiararono dinanzi al Primo Presidente della Corte di adottare Pietro Tibet, figlio d'ignoti, nato a Udine nell'11 febbraio 1866, che nell'atto medesimo espresse il suo consenso alla adozione;

Udita la relazione del consigliere delegato;

Udito in camera di consiglio il rappresentante il Ministero Pubblico, signor comm. Michele Leicht, nelle adesive sue conclusioni;

Esaminati i prodotti documenti;

Veduto il disposto dagli articoli 202 e seguenti del Codice civile,

Dichiara:

Si fa luogo all'adozione.

Il presente decreto sarà pubblicato in udienza, affisso all'albo del Tribunale civile e correzionale di Udine, all'albo della Pretura e dell'Ufficio municipale in Gemona, inserito nel Bollettino degli atti ufficiali della Provincia di Udine e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Venezia, 30 agosto 1887.

Il Presidente di Sezione
Pedrazza.

Brusegani vicecanc.

Rep. 187.

Pubblicata in pubblica udienza di oggi 1° settembre 1887, sezione ferie.

Defranceschi vicecanc.

Registrato a Venezia, addì 2 settembre 1887, reg. atti giudiziari 355, volume 45, pag. 121. Dovute lire una e centesimi venti.

Il Controllore
Gatta.

Il Ricevitore
Richard.

Copia conforme all'originale che si rilascia al Zannini, ammesso al gratuito patrocinio come sopra.

Venezia, 6 settembre 1887.

Il Cancelliere
Malaguti.

Copia predisposta a cura del sottoscritto.

Tagliapietra dif. officioso.

Per autenticazione nell'interesse dell'ammesso al gratuito patrocinio Giuseppe Zannini.

Venezia, 15 settembre 1887.

Il Cancelliere
1539 MALAGUTI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

IN ROMA.

Si annunzia

Che mediante sentenza in data 24 testè decorso settembre è stato dichiarato il fallimento di Saetta Concetta, commerciante in Roma, con negozio di mode e mercerie in piazza S. Apollinare, n. 33;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice signor Tommaso Rey e nominato curatore provvisorio l'avv. Gustavo Apolloni, abitante in via Tordinona, n. 141;

Che per la prima adunanza dei creditori all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno 10 ottobre corr., alle 3 pom;

Che infine si è stabilito il termine di giorni trenta, scadibile il 24 detto mese, per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, ed il giorno 10 novembre venturo, all'una, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 1° ottobre 1887.

1515. Il Cancelliere: GRANELLI.

Municipio di Bellegra — Circondario di Roma

Avviso.

Presso gli uffici di questa Segr[illegible]eria Comunale, e per giorni 15 dalla data del presente avviso sono es[illegible]posti gli atti tecnici relativi al progetto della S. C. O. della lunghezza di ch[illegible]ilometri 0,838,87 che dal Vado di Bassano conduce alla Madonna delle G[illegible]razie in prosecuzione del tratto di strada che conduce in S. Vito R[illegible]omano.

S[illegible]avita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentar dentro il detto termine le osservazioni, e le eccezioni, che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in scritto, od a voce ed accolte dal segretario Comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre, che il progetto degli atti tecnici in discorso, tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sul l'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Bellegra, 2 ottobre 1887.

Il Sindaco: F. TERENZIO.

1575 Il Segretario: SPOLETINI BENEDETTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO

Si fa noto che nell'incanto che avrà luogo il giorno 4 novembre 1887 presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) per l'appalto del trasporto dei sali ed altri generi fra le saline ed altri uffici dell'azienda dei sali pel quinquennio 1888-92, come dall'avviso d'asta 28 settembre p. p., l'aggiudicazione sarà definitiva, seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta, a favore di quell'offerente che, sui prezzi unitari di trasporto indicati nelle tabelle annesse al capitolato d'oneri, avrà fatto un ribasso, sia per l'uno che per l'altro lotto, di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta dal Ministero delle Finanze, la quale verrà aperta dopo che saranno state riconosciute tutte le offerte presentate.

Per quanto concerne gli altri patti e condizioni resta per intiero confermato quanto veniva disposto col summenzionato avviso del 28 settembre.

Roma, addì 4 ottobre 1887.

Dalla Direzione generale delle Gabelle
Per il Direttore Capo della VII Divisione
1580 F. GIAZOTTO.

Deputazione Provinciale di Piacenza

Avviso d'Asta.

Si fa noto:

Che nel giorno 22 del prossimo venturo mese di ottobre, alle ore 11 ant. negli uffizi della Provincia posti nella strada Mandelli, n. 14, davanti ad un rappresentante della Deputazione Provinciale si procederà all'incanto per dare ad appalto i lavori di

Costruzione di un Ponte in muratura sul Torrente Nure presso S. Giorgio sulla Provinciale Piacenza-San Giorgio.

Detti lavori sono stati periziati dall'Ufficio Tecnico dell'importo di Lire 170,000

L'incanto avrà luogo a schede segrete.

Le schede dovranno essere in carta bollata da una lira e presentate dal concorrente all'asta all'atto dell'incanto.

Le offerte dovranno esprimere il ribasso sulla messa a prezzo in frazioni decimali dell'uno, due, tre ecc. per cento.

Non saranno ammesse schede portanti offerte condizionate nè espresse in termini generali.

Quando in caso di parità di offerte, si dovesse procedere ad una gara tra i concorrenti, le offerte non potranno essere minori del mezzo per cento.

I concorrenti all'asta dovranno presentarsi muniti di un certificato d'idoneità, rilasciato conformemente al disposto dall'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3.ª), non che di un certificato di moralità rilasciato dal rispettivo Sindaco. Dovranno inoltre depositare a garanzia dell'asta la somma di lire novemila (lire 9,000) in danaro, o in biglietti di Banca aventi corso legale e non diversamente.

Il termine (fatali) pel ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo pel quale verrà deliberato l'Incanto, resta fissato a giorni cinque; cosicchè le relative offerte potranno essere presentate all'Ufficio della Segreteria della Provincia sino a mezzodì del giorno 27 del prossimo venturo mese di ottobre.

Le suddette offerte di ribasso dovranno essere accompagnate dal deposito della somma e dei certificati sovradetti.

L'Appaltatore, per le obbligazioni che assume, dovrà dare una cauzione in cartelle del Debito Pubblico valutate al corso di borsa, o in danaro, corrispondente alla somma fissata nel Capitolato.

Il Capitolato regolatore dell'Appalto trovasi esposto, a comodo dei Concorrenti, in tutti i giorni ed ore d'Ufficio, nella Segreteria della Provincia.

Tutte le spese per l'Asta, stipulazione del contratto, registro, bolli, copie ed altro, sono a carico dell'Appaltatore.

Piacenza, 12 settembre 1887.

1585 Il Segretario Capo dell'Amministrazione Provinciale G. MARIANI.

MUNICIPIO DI BORGETTO

Avviso d'asta in II° esperimento.

Dovendosi dal Municipio di Borgetto procedere allo appalto dei Dazii di Consumo a danno e rischio del fallito appaltatore sig. Rosciglione Ignazio dal 1 novembre imminente a tutto il 31 dicembre 1890; si rende noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 9 corrente mese, avrà luogo nella Casa Comunale il secondo esperimento d'asta col sistema della candela vergine, stante la diserzione del primo incanto.

Il nuovo appalto sarà concesso sul prezzo di base di L. 63,900 (lire sessantatremila e novecento) e non saranno ammesse offerte minori di L. 20 di diminuzione, nè condizionate, nè per persona da nominarsi.

Chiunque intenda offrire, dovrà depositare nelle mani di chi presiederà l'asta, la somma di lire cinque mila a titolo di garanzia e dell'offerta, e lire mille a titolo di spese, salvo liquidazione.

Le condizioni che regoleranno l'appalto sono stabilite dal capitolato d'oneri superiormente approvato, e che insieme a tutti gli altri documenti sono visibili nelle ore d'ufficio nella Casa Comunale.

Borgetto, 2 ottobre 1887.

1555 Il Sindaco: MIGLIORE.

(1ª *pubblicazione*).

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI FROSINONE.

BANDO

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale, il giorno 11 novembre 1887, ore 11 ant., avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza del Demanio dello Stato, rappresentato dal delegato erariale sig. Niccola avv. De Angelis, a danno dei debitori signori Pontesilli Ludovico fu Bernardo e Sbarigia Salvatore del Bartolomeo, di Filettino, e di due terzi possessori signori Belli dott. Domenico e Belli dott. Olivante fu Enrico, di Fumone. Germani Giacomo fu Giovanni, di Trevi nel Lazio, Tardiolo Giuseppe fu Gaetano, di Filettino, e Segneri Vittorio fu Francesco, di Ferentino.

Descrizione dei fondi posti nel territorio di Filettino.

1. Terreno seminativo in contrada Forzillo o Foselio, mappa sez. 1ª, numero 54, di ettare 1, are 77, cent. 50, valutato dal perito lire 380.

2. Terreno in contrada Capo delle Cerrete, mappa sez. 2ª, n. 39, di are 50 e cent. 50, valutato dal perito lire 188 60.

In territorio di Trevi nel Lazio.

3. Terreno seminativo in contrada Stretta o Stretto, mappa sez. 1ª, numeri 13 e 14, di are 67, cent. 90, valutato dal perito lire 97 20.

In territorio di Ferentino.

4. Terreno in contrada Vado Rosso, mappa sez. 8ª, n. 59, di are 83, valutato dal perito lire 599 20.

5. Terreno in contrada Costa Rossa o Casaducci, mappa sez. 8ª, n. 130, di ettare 1, are 34, valutato dal perito lire 1159 60.

In territorio di Anagni.

6. Terreno in contrada Pedicale di Porciano, mappa sez. 8ª, n. 754, di are 54, valutato dal perito lire 236 40.

7. Terreno in contrada Monte di Neè, Acquasanta o Capanna de' Pecorari, mappa sez. 5ª, numeri 236, 237, 545, di ettari 3 ed are 86, stimato lire 1497 40

8. Terreno in contrada La Famelica o Romagnano, mappa sez. 5ª, n. 153, di are 77, cent. 50, valutato dal perito lire 835 80.

Condizioni della vendita.

I fondi saranno venduti in tanti lotti separati quanti sono i fondi suddescritti, e l'incanto sarà aperto sui prezzi di stima di sopraindicati.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 30 settembre 1887.

Il vicecancelliere
G. BARTOLI.

Per estratto conforme da inserirsi.

NICCOLA avv. DE ANGELIS
1560. delegato erariale.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Svincolo di cartella.

I signori Vito Siciliani, coniugi Giacinto Bovio e Marietta Siciliani, coniugi Ciro D'Agostino e Carolina Siciliani, nonchè la signora Raffaella Martucci fu Damiano, domiciliati e residenti in Bisceglie, tutti quali eredi del loro padre, suocero e marito rispettivo signor Mauro notar Siciliani, defunto, a mezzo del sottoscritto procuratore legale presentavano il 9 luglio del corrente anno, ai sensi dell'art. 38 della legge sul notariato, domanda al Tribunale civile di Trani tendente ad ottenere lo svincolo della cartella nominativa intestata al detto signor Mauro Siciliani, e vincolata ad ipoteca per la malleveria prestata da esso notaio per l'esercizio del notariato istesso.

Detta cartella dell'annua rendita di lire sessantacinque portava i numeri 228299 e 45359, ed ora, perchè rinnovata, porta i numeri 3781 e 17258.

E ciò per ogni effetto legale.

Trani, 2 ottobre 1887.

Il procuratore
1551 PANTALEO MONTERISI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.